

## ALLEGATO A - STATUTO SOCIALE<sup>74</sup>

### DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE - DURATA

#### Articolo 1

1.1 È costituita una società per azioni sotto la denominazione **Pirelli & C. Società per Azioni o**, in forma abbreviata, **Pirelli & C. S.p.A.**

#### Articolo 2

2.1 La Società ha per oggetto:

- a) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti sia in Italia che all'estero;
- b) il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti cui partecipa;
- c) la compravendita, il possesso, la gestione od il collocamento di titoli pubblici o privati.

2.2 La società potrà compiere tutte le operazioni di qualsiasi genere – escluse le attività riservate per legge – inerenti all'oggetto sociale.

#### Articolo 3

3.1 La società ha sede in Milano.

#### Articolo 4

4.1 La società ha durata sino al 31 dicembre 2100.

4.2 La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

### CAPITALE SOCIALE

#### Articolo 5

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 1.377.878.879,78 (unmiliardotrecentosettantasettemilioniottocentosettantottomilaottocentosettantatanovevirgolasettantotto) diviso in n. 487.991.493 (quattrocentottantasettemilioni-novecentonovantamilaquattrocentonovantatre) azioni, prive di valore nominale, di cui n. 475.740.182 (quattrocentosettantacinquemilionsettecentoquarantamilacentottantadue) azioni ordinarie e n.

12.251.311 (dodicimilioniduecentocinquantounomilatrecentoundici) azioni di risparmio.

5.2 Nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione legale.

5.3 Qualora deliberato dall'assemblea il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento in natura o di crediti.

5.4 Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 7 maggio 2003 è stata attribuita agli Amministratori la facoltà di emettere, in una o più volte, fino ad un massimo di n. 100.000.000 azioni ordinarie, entro la data del 30 aprile 2008, da attribuire a dirigenti e quadri della società e delle società dalla stessa controllate e delle controllate di queste ultime, in Italia ed all'estero, a norma degli articoli 2441 ottavo comma cod. civ. e art. 134 TU 58/1998. Il Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2005 ha deliberato, in parziale esecuzione della delega ad esso conferita dall'assemblea straordinaria del 7 maggio 2003, di aumentare il capitale sociale per massimi euro 15.725.496,50, rideterminati in euro 15.725.494,18 a seguito del raggruppamento delle azioni in ragione di n. 1 nuova azione ogni n. 11 azioni ordinarie o di risparmio possedute deliberato dall'assemblea straordinaria del 15 luglio 2010, mediante emissione, sempre tenuto conto di detto raggruppamento azionario e della riduzione di capitale tramite assegnazione di azioni Pirelli RE deliberata dall'assemblea straordinaria del 15 luglio 2010, di massime n. 4.929.622 azioni ordinarie prive di valore nominale, al prezzo di euro 10,589 ciascuna, di cui euro 7,399 da imputare a sovrapprezzo ed euro 3,190 da imputare a capitale, da riservare in sottoscrizione a dirigenti e quadri della Società e delle società dalla stessa controllate o dalle controllate di quest'ultime, in Italia e all'estero.

5.5 Qualora deliberato dall'Assemblea il capitale sociale può essere ridotto anche mediante assegnazione di beni in natura agli azionisti.

#### Articolo 6

6.1 Le azioni si dividono in azioni ordinarie ed azioni di risparmio.

6.2 Le azioni ordinarie danno diritto ad un voto ciascuna; esse sono nominative o al portatore in quanto consentito dalla legge, ed in questo caso tramutabili dall'una all'altra specie a richiesta ed a spese del possessore.

<sup>74</sup> All'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010 saranno sottoposte alcune proposte di modifica statutaria. A tal proposito si rinvia alla relazione degli Amministratori inserita nel fascicolo di bilancio, che riporta la versione dello statuto vigente con a fronte le proposte di modifica.

- 6.3** Le azioni di risparmio non danno diritto a voto e, salvo quanto diversamente disposto dalla legge, sono al portatore.
- 6.4** A richiesta e a spese dell'azionista possono essere tramutate in azioni di risparmio nominative.
- 6.5** Le azioni di risparmio, oltre ai diritti e ai privilegi previsti dalla legge e in altre parti del presente statuto, hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di euro 3,19 (tre virgola diciannove) per azione. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, la riduzione non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.
- 6.6** Le azioni di risparmio conservano i diritti e i privilegi di cui alla legge e al presente statuto anche in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e di risparmio.
- 6.7** In caso di aumento del capitale mediante emissione di azioni di una sola categoria, queste dovranno essere offerte in opzione agli azionisti di tutte le categorie.
- 6.8** In caso di aumento del capitale mediante emissione sia di azioni ordinarie sia di azioni di risparmio:  
**a)** i possessori di azioni ordinarie hanno diritto di ricevere in opzione azioni ordinarie e, per l'eventuale differenza, azioni di risparmio;  
**b)** i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di ricevere in opzione azioni di risparmio e, per l'eventuale differenza, azioni ordinarie.
- 6.9** L'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.
- 6.10** L'organizzazione degli azionisti di risparmio è disciplinata dalla legge e dal presente Statuto. Gli oneri relativi all'organizzazione dell'assemblea speciale di categoria e alla remunerazione del rappresentante comune sono a carico della Società.

## ASSEMBLEA

### Articolo 7

---

- 7.1** La convocazione dell'assemblea, la quale può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge e dallo statuto.
- 7.2** L'avviso di convocazione può prevedere, per l'assemblea straordinaria, una terza convocazione.
- 7.3** Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno il diritto di intervenire all'assemblea e possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. La delega può essere notificata alla Società

anche in via elettronica mediante il ricorso alternativo ad una delle seguenti modalità:

- a)** utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società, indicata dalla Società nell'avviso di convocazione;
- b)** invio di un messaggio alla casella di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dalla Società nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione può anche circoscrivere ad una delle predette modalità quella in concreto utilizzabile in occasione della singola assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

- 7.4** L'assemblea ordinaria deve essere convocata alle condizioni di legge nel termine massimo di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 7.5** Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, avanzate dai soci ai sensi di legge, devono essere dai medesimi illustrate con una relazione da consegnare al Consiglio di Amministrazione mediante deposito presso la sede della Società, entro il termine ultimo previsto per la presentazione della richiesta di integrazione.
- 7.6** L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della società ogni volta che lo ritengano opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.

### Articolo 8

---

- 8.1** La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge.
- 8.2** Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente statuto e – limitatamente alle assemblee ordinarie e straordinarie – dal Regolamento delle assemblee, approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.

### Articolo 9

---

- 9.1** L'assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta, nell'ordine, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice Presidenti o Amministratori Delegati, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età. In caso di assenza dei soggetti sopra indicati, la presidenza spetterà ad altra persona scelta dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.
- 9.2** L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è presieduta dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio ovvero, in mancanza di

- questo, dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione.
- 9.3** Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, che può essere scelto anche al di fuori degli azionisti; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'assemblea sia designato un notaio.
- 9.4** Il Presidente dell'assemblea presiede la medesima e, ai sensi di legge e del presente statuto, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente – tra l'altro – verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza; accerta l'identità dei presenti ed il loro diritto di intervento, anche per delega; accerta il numero legale per deliberare; dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta altresì le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità ed accertandone i risultati.
- 9.5** Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario dell'assemblea o dal notaio.
- 9.6** Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio designato dal Presidente dell'assemblea.
- 9.7** Le copie e gli estratti che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

## AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

### Articolo 10

- 10.1** La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a ventitre membri che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili. L'assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimarrà fermo fino a diversa deliberazione.
- 10.2** La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.
- 10.3** Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Esse sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.
- 10.4** Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 10.5** Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della Società.
- 10.6** Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.
- 10.7** Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
- 10.8** Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
- 10.9** Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:
- a)** dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b)** i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

- 10.10** Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti.
- 10.11** Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.
- 10.12** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.
- 10.13** La perdita dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare – in possesso dei requisiti legali di indipendenza.
- 10.14** Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, e, eventualmente, uno o più Vice Presidenti.
- 10.15** Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta, nell'ordine, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice Presidenti o Amministratori Delegati, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età.
- 10.16** Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può anche essere scelto all'infuori dei suoi membri.
- 10.17** Fino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 cod. civ..

## Articolo 11

- 11.1** Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'impresa sociale ed è all'uopo investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione, salvo quelli che per norma di legge o del presente statuto spettano all'assemblea.
- 11.2** Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di incorporazione in Pirelli & C. S.p.A. o di scissione a favore di Pirelli & C. S.p.A. delle società di cui Pirelli & C. S.p.A. possiede almeno il 90 per cento delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede della Società all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.
- 11.3** Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni ovvero per iscritto.
- 11.4** Nei tempi e nei modi previsti per l'informativa al mercato, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio viene informato dal Consiglio di Amministrazione o dalle persone all'uopo delegate sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.
- 11.5** Per la gestione dell'impresa sociale il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a delegare quei poteri che crederà di conferire ad uno o più dei suoi membri, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, attribuendo loro la firma sociale individualmente o collettivamente come esso crederà di stabilire.
- 11.6** Esso può altresì delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, la cui retribuzione sarà stabilita dall'assemblea.
- 11.7** Esso può inoltre nominare uno o più comitati con funzioni consultive e propositive, anche al fine di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle competenti autorità.

- 11.8** Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
- 11.9** Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.
- 11.10** Infine il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Vice Direttori Generali, Direttori, Vice Direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinando poteri ed attribuzioni. La nomina dei Direttori, dei Vice Direttori e dei procuratori per singoli atti, o categorie di atti, può anche essere dal Consiglio di Amministrazione deferita agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.

#### Articolo 12

---

- 12.1** Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci nella sede sociale od in quell'altro luogo che sarà fissato nella lettera di invito, ogni qualvolta esso lo creda opportuno nell'interesse sociale, o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno degli Amministratori Delegati oppure da un quinto dei Consiglieri in carica.
- 12.2** Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale, ovvero da ciascun sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 12.3** Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.
- 12.4** Le convocazioni si fanno con lettera, telegramma, telefax o posta elettronica inviati almeno cinque giorni prima (o, in caso di urgenza, almeno sei ore prima) di quello dell'adunanza, a ciascun amministratore e sindaco effettivo.
- 12.5** Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.
- 12.6** La partecipazione alle riunioni consiliari -e del Comitato esecutivo ove nominato possono avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.
- 12.7** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione - o del Comitato esecutivo ove nominato si considerano tenute nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.
- 12.8** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri ed occorre la maggioranza dei voti espressi. A parità di voti prevarrà il partito cui accede il Presidente.
- 12.9** Le deliberazioni, anche se assunte in adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione. Le relative copie ed estratti che non siano fatti in forma notarile sono certificati conformi dal Presidente.

#### Articolo 13

---

- 13.1** La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati, se nominati.
- 13.2** Ciascuno dei predetti avrà comunque ampia facoltà di promuovere azioni e ricorsi in sede giudiziaria e in qualunque grado di giurisdizione, anche nei giudizi di revocazione e di cassazione, di presentare esposti e querele in sede penale, di costituirsi parte civile per la società in giudizi penali, di promuovere azioni e ricorsi avanti a tutte le giurisdizioni amministrative, di intervenire e resistere nei casi di azioni e ricorsi che interessino la società conferendo all'uopo i necessari mandati e procure alle liti.
- 13.3** Il Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo, il Presidente nonché, se nominati, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, sono autorizzati a conferire la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio a Direttori ed in generale a dipendenti ed eventualmente a terzi.

#### Articolo 14

---

- 14.1** Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, un compenso annuale stabilito dall'assemblea.

- 14.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale.

#### Articolo 15

---

- 15.1 Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare più della metà degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione

### COLLEGIO SINDACALE

#### Articolo 16

---

- 16.1 Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti in campo finanziario, industriale, bancario, assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere.
- 16.2 L'assemblea ordinaria elegge il Collegio sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.
- 16.3 La nomina del Collegio sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile e, salvo quanto previsto al terzultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.
- 16.4 Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.
- 16.5 Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno l'1,5 per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.
- 16.6 Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.
- 16.7 Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione salva proroga nei casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile, in al-

legato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

- accettano la propria candidatura e
- attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto per la carica.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

- 16.8 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
- 16.9 Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 16.10 Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
- 16.11 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
- 16.12 Alla elezione dei membri del Collegio sindacale si procede come segue:
- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (c.d. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente;
  - b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
- 16.13 La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.
- 16.14 In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi tuttavia di sostituzione del presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dal candidato elencato nella lista cui apparteneva il presidente cessato,

secondo l'ordine della lista stessa; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

- 16.15** Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire e comunque nel rispetto del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze cui il presente Statuto assicura la facoltà di partecipare alla nomina del Collegio sindacale. Si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di sindaci a suo tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla lista che, in sede di nomina del Collegio sindacale, aveva ottenuto il maggior numero di voti.
- 16.16** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.
- 16.17** Per la nomina dei sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.
- 16.18** I sindaci uscenti sono rieleggibili.
- 16.19** La partecipazione alle riunioni del Collegio sindacale può avvenire – qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

## BILANCIO – RIPARTO UTILI

### Articolo 17

---

- 17.1** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

### Articolo 18

---

- 18.1** Gli utili netti annuali, dopo l'accantonamento di legge alla riserva, sono ripartiti come segue:
- a) alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino alla concorrenza del sette per cento di euro 3,19 (tre virgola diciannove); qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al sette per cento di euro 3,19 (tre virgola diciannove), la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi; gli utili, che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo di cui sopra, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento di euro 3,19 (tre virgola diciannove);
  - b) fermo restando quanto sopra stabilito in ordine al dividendo complessivo maggiorato spettante alle azioni di risparmio, alle azioni ordinarie è attribuito un importo fino alla concorrenza del cinque per cento del loro valore di parità contabile (inteso come rapporto tra l'ammontare del capitale sociale ed il numero complessivo delle azioni emesse).
- 18.2** Gli utili che residuano saranno distribuiti tra tutte le azioni, in aggiunta alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b) che precedono, salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi speciali prelevamenti per riserve straordinarie, o per altra destinazione o disponga di passare a nuovo una parte di detta quota utili.
- 18.3** In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.
- 18.4** Possono essere distribuiti acconti sui dividendi nel rispetto della legge.

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 19

---

- 19.1** Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

### Articolo 20

---

- 20.1** Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge.

## ALLEGATO B - ELENCO DEI PRINCIPALI INCARICHI RICOPERTI DAGLI AMMINISTRATORI IN ALTRE SOCIETÀ NON APPARTENENTI AL GRUPPO PIRELLI

Marco Tronchetti Provera	Marco Tronchetti Provera S.a.p.A.	Socio Accomandatario
	Camfin S.p.A.	Presidente
	Gruppo Partecipazioni industriali S.p.A.	Presidente
	Prelios S.p.A.	Presidente
	Mediobanca S.p.A.	Vice Presidente
	F.C. Internazionale Milano S.p.A.	Amministratore
	Rcs Quotidiani S.p.A.	Amministratore
Alberto Pirelli	Camfin S.p.A.	Amministratore
	Gruppo Partecipazioni industriali S.p.A.	Amministratore
	KME Group S.p.A.	Amministratore
Vittorio Malacalza	HOFIMA S.p.A.	Presidente
	Malacalza Investimenti S.r.l.	Presidente
	Camfin S.p.A.	Amministratore
Carlo Acutis	Vittoria Assicurazioni S.p.A.	Vice Presidente
	Banca Passadore S.p.A.	Vice Presidente
	Scor S.A.	Amministratore
	Yura International B.V.	Amministratore
	YAM INVEST	Consigliere di sorveglianza
Carlo Angelici	Enel Green Power S.p.A.	Amministratore
Cristiano Antonelli		
Gilberto Benetton	Edizione S.r.l.	Presidente
	Atlantia S.p.A.	Amministratore
	Autogrill S.p.A.	Presidente
	Benetton Group S.p.A.	Amministratore
	Mediobanca S.p.A.	Amministratore
	Allianz S.p.A.	Amministratore
Alberto Bombassei	Brembo S.p.A.	Presidente e Amm. Delegato
	Italcementi S.p.A.	Amministratore
	Atlantia S.p.A.	Amministratore
	Ciccolella S.p.A.	Amministratore
	Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.	Amministratore
Franco Bruni	Unicredit Audit S.p.A.	Amministratore
	Pioneer Investment Management S.p.A.	Amministratore
Luigi Campiglio	Allianz Bank Financial Advisor	Amministratore
Enrico Tommaso Cucchiani	Allianz SE	Componente Consiglio di Gestione
	Allianz S.p.A.	Presidente
	Allianz Holding France SAS	Presidente
	AGF RAS Holding BV	Presidente
	Unicredit S.p.A.	Amministratore



Giulia Maria Ligresti	Fondazione Fon-SAI	Presidente
	Premafin Finanziaria S.p.A.	Presidente e Amm. Delegato
	Fondiarria SAI S.p.A.	Vice Presidente
	Gilli S.r.l.	Presidente
	SAI HOLDING ITALIA S.p.A.	Amministratore Delegato
	SAIFIN S.p.A.	Presidente
Massimo Moratti	F.C. Internazionale Milano S.p.A.	Presidente
	SARINT S.A.	Presidente
	SARAS S.p.A. Raffinerie Sarde	Amministratore Delegato
	GUT Edizioni S.p.A.	Amministratore
	Angelo Moratti di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti & C. S.a.p.A.	Presidente
Renato Pagliaro	Mediobanca S.p.A.	Presidente
	Cofactor S.p.A.	Amministratore
	Telecom Italia S.p.A.	Amministratore
	RCS MediaGroup S.p.A.	Vice Presidente
	Istituto Europeo di Oncologia s.r.l.	Sindaco Effettivo
Umberto Paolucci	Geox S.p.A.	Amministratore
	Banca Profilo S.p.a.	Amministratore
Giovanni Perissinotto	Assicurazioni Generali S.p.A.	Amministratore Delegato
	Fiat Industrial S.p.A.	Amministratore
	Banca Generali S.p.A.	Presidente
	Alleanza Toro Assicurazioni S.p.A.	Amministratore
	Ina Assitalia S.p.A.	Amministratore
Giampiero Pesenti	Italcementi S.p.A.	Presidente
	Italmobiliare S.p.A.	Presidente
	Ciments Francais S.A.	Amministratore
	Allianz S.p.A.	Amministratore
	Mittel S.p.A.	Amministratore
	Rcs Quotidiani S.p.A.	Amministratore
Luigi Roth	Terna S.p.A.	Presidente
	Banca Popolare di Roma S.p.A.	Presidente
	Meliorbanca S.p.A.	Amministratore
Carlo Secchi	Allianz S.p.A.	Amministratore
	Italcementi S.p.A.	Amministratore
	Mediaset S.p.A.	Amministratore
	Parmalat S.p.A.	Amministratore
	EXPO 2015 S.p.A.	Amministratore

## ALLEGATO C - ESTRATTO DEL SINDACATO DI BLOCCO AZIONI PIRELLI & C. SOCIETÀ PER AZIONI

Si riassume qui di seguito l'intero contenuto del Sindacato di Blocco Azioni Pirelli & C. S.p.A. (il "Patto") con aggiornato il dato relativo al numero delle azioni ad esso conferite da ciascun partecipante al 31 dicembre 2010, variato in conseguenza dell'operazione di raggruppamento delle azioni effettuate da Pirelli & C. S.p.A. in data 26 luglio 2010.

### 1. TIPO DI ACCORDO E RELATIVE FINALITÀ

Accordo di blocco avente la finalità di assicurare alla Pirelli & C. la stabilità dell'assetto azionario e unicità di indirizzo nella gestione sociale.

### 2. SOGGETTI ADERENTI ALL'ACCORDO E TITOLI PIRELLI & C. APPORTATI:

	Numero azioni conferite	% sul totale azioni conferite	% sul totale azioni ord. emesse
CAMFIN S.p.A.	96.669.168	43,97	20,32
MEDIOBANCA S.p.A.	21.922.205	9,97	4,61
EDIZIONE S.r.l.	21.921.364	9,97	4,61
FONDIARIA - SAI S.p.A.	21.032.307	9,57	4,42
ALLIANZ S.p.A.	20.977.270	9,54	4,41
ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (*)	20.977.269	9,54	4,41
INTESA SANPAOLO S.p.A.	7.683.568	3,49	1,62
Massimo MORATTI (**)	5.673.392	2,58	1,19
SINPAR S.p.A.	3.015.320	1,37	0,63
<b>Totale</b>	<b>219.871.863</b>	<b>100</b>	<b>46,22</b>

(\*) di cui n. 5.218.181 azioni tramite Generali Vie S.A. e n. 7.525.388 azioni tramite Ina Assitalia S.p.A.

(\*\*) di cui n. 3.401.850 azioni tramite CMC S.p.A. e n. 1.221.413 azioni fiduciarmente intestate ad Istifid S.p.A.

### 3. EVENTUALE SOGGETTO CHE POSSA, TRAMITE L'ACCORDO, ESERCITARE IL CONTROLLO SULLA SOCIETÀ

Non esiste alcun soggetto che possa, tramite l'accordo, esercitare il controllo su Pirelli & C..

### 4. VINCOLI ALLA CESSIONE DELLE AZIONI CONFERITE, ALLA SOTTOSCRIZIONE E ALL'ACQUISTO DI NUOVE AZIONI

La cessione a terzi delle azioni (e dei diritti di opzione in caso di aumenti di capitale) è vietata; è consentita liberamente o con prelazione, alle società controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, punto 1 c.c. e alle controllanti nonché agli altri partecipanti al sindacato.

Ciascun partecipante potrà compravendere ulteriori azioni per quantitativi non eccedenti il maggiore tra il 20% di quelle da esso conferite ed il 2% del capitale in azioni ordinarie emesse; acquisti per quantitativi maggiori sono consentiti solo al fine di raggiungere una partecipazione pari al 5% del capitale ordinario emesso a condizione che l'eccedenza rispetto ai suddetti limiti sia vincolata al sindacato. CAMFIN S.p.A. è autorizzata ad acquistare liberamente ulteriori titoli Pirelli & C., essa ha facoltà di apportarli in sindacato, ma in misura tale che la sua quota nel patto sia in ogni momento non superiore al 49,99% del totale dei titoli apportati da tutti i partecipanti: ciò al fine di non assumere una stabile preminenza all'interno del patto o di disporre di uno stabile potere di veto sulle decisioni comuni. Salvo che risultino complessivamente vincolate in sindacato azioni ordinarie Pirelli & C. cui corrisponda la maggioranza dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria, ciascun partecipante (anche per il tramite di società controllanti e/o controllate) che intenda acquistare azioni di tale categoria dovrà previamente informare per iscritto il Presidente che comunicherà allo stesso se, tenuto conto della vigente normativa sulle offerte pubbliche di acquisto, esso potrà procedere, in tutto o in parte, alla prospettata compravendita.

### 5. DISPONIBILITÀ DELLE AZIONI

Le azioni conferite restano nella disponibilità degli aderenti all'accordo.

### 6. ORGANI DELL'ACCORDO, CRITERI E MODALITÀ DI COMPOSIZIONE, CASI IN CUI SE NE PREVEDE LA CONVOCAZIONE E COMPITI ATTRIBUITI

Organo dell'accordo è la direzione del sindacato. La direzione del sindacato è composta dal Presidente e dal Vice Presidente, che saranno il Presidente ed il Vice Presidente di Pirelli & C. più anziano di carica, e da un membro per ciascun partecipante salva la facoltà per il partecipante che abbia apportato azioni in misura superiore al 10% del capitale in azioni ordinarie di designare un altro membro; a tal fine, nel caso abbiano aderito al patto più società legate da un rapporto di controllo ovvero facenti capo ad una medesima controllante, il loro insieme sarà considerato alla stregua di un unico partecipante.

La direzione del sindacato si riunisce per l'esame delle proposte da sottoporre all'assemblea, per l'eventuale risoluzione anticipata dell'accordo e per l'ammissione di nuovi partecipanti; essa si riunisce inoltre, almeno due volte all'anno, per esaminare l'andamento semestrale, i risultati annuali, le linee generali di sviluppo della Società, la politica degli investimenti nonché le proposte di disinvestimenti rilevanti e, più in generale, tutti gli argomenti di competenza dell'assemblea dei soci, sia in sede ordinaria che straordinaria.

#### **7. MATERIE OGGETTO DELL'ACCORDO**

Quelle previste ai punti 4 e 6.

#### **8. MAGGIORANZE PREVISTE PER L'ASSUNZIONE DELLE DECISIONI SULLE MATERIE OGGETTO DELL'ACCORDO**

La direzione del sindacato delibera con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino la maggioranza delle azioni conferite; alla direzione del sindacato è riconosciuta la facoltà di designare persone di sua fiducia per rappresentare nelle assemblee della Società i titoli apportati onde esercitare il voto secondo le istruzioni della direzione stessa; ove le decisioni della direzione del sindacato non siano assunte all'unanimità, il partecipante dissenziente avrà facoltà di esercitare liberamente il voto nelle assemblee dei soci.

#### **9. DURATA, RINNOVO E DISDETTA DELL'ACCORDO**

L'accordo avrà durata fino al **15 aprile 2013** e si riterrà tacitamente prorogato di tre anni in tre anni, salvo recesso da esercitarsi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio precedenti la scadenza. In caso di recesso i titoli apportati dal recedente si intenderanno automaticamente offerti pro-quota agli altri partecipanti. L'accordo rimarrà in vigore qualora sia possibile, ad ogni scadenza, rinnovarlo per una quota del capitale ordinario sottoscritto di Pirelli & C. non inferiore al 33%.

#### **10. PENALI PER IL MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ACCORDO**

Non ne sono previste.

#### **11. DEPOSITO DEL PATTO PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Il patto è depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

**Milano, 3 gennaio 2010**

## **ALLEGATO D - ORIENTAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO AL NUMERO MASSIMO DI INCARICHI RITENUTO COMPATIBILE CON UN EFFICACE SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ**

In principio non è considerato compatibile con lo svolgimento dell'incarico di amministratore della Società il ricoprire l'incarico di amministratore o sindaco in più di cinque società, diverse da quelle soggette a direzione e coordinamento di Pirelli & C. S.p.A. ovvero da essa controllate o a essa collegate, quando si tratti (i) di società quotate ricomprese nell'indice FTSE/MIB (o anche in equivalenti indici esteri), ovvero (ii) di società che svolgano attività bancaria o assicurativa; non è inoltre considerato compatibile il cumulo in capo allo stesso amministratore di un numero di incarichi esecutivi superiore a tre in società di cui sub (i) e (ii).

Gli incarichi ricoperti in più società appartenenti ad un medesimo gruppo sono considerati quale unico incarico con prevalenza dell'incarico esecutivo su quello non esecutivo. Resta ferma la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di effettuare una diversa valutazione, che sarà resa pubblica nell'ambito della relazione annuale sul governo societario in tale sede congruamente motivata.

## **ALLEGATO E - CRITERI GENERALI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO: STRATEGICO, ECONOMICO, PATRIMONIALE O FINANZIARIO**

Fermi restando (i) le competenze e i poteri riservati al Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. (in seguito la "Società") dalla legge e dallo statuto, (ii) l'assetto delle deleghe e (iii) le procedure aziendali interne, spetta al Consiglio di Amministrazione della Società la preventiva approvazione dei seguenti atti e operazioni - non infragruppo - quando effettuati dalla Società stessa ovvero da società, anche estere non quotate, soggette

all'esercizio di attività di direzione e coordinamento da parte di Pirelli & C. S.p.A.:

l'assunzione e la concessione di finanziamenti per un valore complessivo superiore a 200 milioni di euro e con durata superiore a 12 mesi;

le emissioni di strumenti finanziari destinati alla quotazione in mercati regolamentati europei o extraeuropei (e loro delisting) per un controvalore complessivo superiore a 100 milioni di euro;

la concessione di garanzie a favore ovvero nell'interesse di terzi, per importi superiori a 100 milioni di euro;

la sottoscrizione di contratti derivati che abbiano i) quale valore nozionale un ammontare superiore a 250 milioni di euro e ii) che non abbiano quale esclusiva finalità e/o effetto la copertura del rischio aziendale (a titolo puramente esemplificativo: copertura tassi di interesse, copertura cambi, copertura materie prime);

le operazioni di acquisizione o cessione di partecipazioni di controllo e di collegamento per valori superiori a 150 milioni di euro che comportino l'ingresso in (oppure l'uscita da) mercati geografici e/o merceologici;

le operazioni di acquisizione o cessione di partecipazioni diverse da quelle di cui al precedente punto e) per importi superiori a 250 milioni di euro;

le operazioni di acquisizione o cessione di aziende ovvero di rami d'azienda che hanno rilevanza strategica o, comunque, di valore superiore a 150 milioni di euro;

le operazioni di acquisizione o cessione di cespiti e di altre attività che hanno rilevanza strategica o, comunque, di valore complessivamente superiore a 150 milioni di euro. Sono oggetto di preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società anche quelle operazioni che risultano collegate nell'ambito di un medesimo progetto strategico o programma esecutivo se, complessivamente considerate, superano le soglie quantitative di rilevanza summenzionate.

Ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate, adottata dalla Società in data 3 novembre 2010, sono, altresì, oggetto di preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza<sup>75</sup>.

<sup>75</sup> Ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate, adottata dalla Società in data 3 novembre 2010, sono operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza quelle operazioni che superano le soglie stabilite dall'allegato 1 alla procedura stessa.

## **ALLEGATO F - PROCEDURA SUI FLUSSI INFORMATIVI VERSO CONSIGLIERI E SINDACI**

### **1. PREMESSA**

- 1.1 La completezza delle informazioni a disposizione degli amministratori rappresenta condizione essenziale per il corretto esercizio delle competenze e delle responsabilità di direzione, indirizzo e controllo dell'attività di Pirelli & C. S.p.A. (di seguito "Pirelli" o "la Società") e del Gruppo.
- 1.2 Analoga adeguata informazione è dovuta al Collegio Sindacale.
- 1.3 In ottemperanza alle previsioni di legge (art. 150 del d.lgs. 58/1998, di seguito "TUF", e art. 2381, comma 5 del Codice Civile) e di Statuto (articolo 11), Consiglieri e Sindaci sono destinatari di un flusso informativo continuativo da parte degli Amministratori esecutivi, in ciò coordinati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che all'uopo si avvale del Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società.
- 1.4 La presente procedura ha lo scopo di regolare detto flusso informativo, così da:
  - garantire la trasparenza della gestione dell'impresa;
  - assicurare le condizioni per un'efficace ed effettiva azione di indirizzo e controllo sull'attività della Società e sull'esercizio dell'impresa da parte del Consiglio di Amministrazione;
  - fornire al Collegio Sindacale gli strumenti conoscitivi necessari per un efficiente espletamento del proprio ruolo di vigilanza.

### **2. MODALITÀ E TERMINI**

- 2.1 Il flusso informativo verso Consiglieri e Sindaci è assicurato, preferibilmente, mediante la trasmissione di documenti e, in particolare:
  - relazioni, note illustrative, memoranda, presentazioni, report redatti da uffici o consulenti della Società, ivi inclusi quelli predisposti in vista o in occasione delle riunioni consiliari;
  - altra documentazione, pubblica e non, nella disponibilità della Società;
  - documentazione contabile societaria di periodo destinata a pubblicazione;
  - apposito report trimestrale integrativo delle informazioni fornite aliunde, redatto sulla scorta di apposito schema.
- 2.2 Suddetta documentazione è trasmessa a Consiglieri e Sindaci con tempestività, e comunque:

- con frequenza sufficiente ad assicurare il rispetto degli obblighi informativi di legge e Statuto;
- secondo cadenze coerenti con la programmazione delle singole riunioni consiliari.

2.3 Le informazioni rese con le modalità di cui sopra sono integrate (e all'occorrenza sostituite, là dove ragioni di riservatezza depongano in tal senso) dall'illustrazione fornita oralmente dal Presidente, dagli Amministratori esecutivi o da esponenti del management del Gruppo in occasione delle riunioni consiliari ovvero di specifici incontri informali, aperti alla partecipazione di Consiglieri e Sindaci, organizzati per l'approfondimento di tematiche di interesse in riferimento alla gestione dell'impresa.

2.4 La trasmissione dei documenti e di qualsiasi altro materiale a Consiglieri e Sindaci è coordinata dal Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società, d'intesa con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per quanto di competenza.

2.5 In ogni caso, Consiglieri e Sindaci sono destinatari delle informazioni pubblicate da Pirelli in forza della disciplina in materia di informativa societaria (quali comunicati stampa e documenti informativi) e sollecitazione all'investimento (prospetti comunque denominati).

### 3. CONTENUTI

3.1 Oltre agli argomenti riservati all'esame e/o all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi di legge e Statuto, il flusso informativo verso Consiglieri e Sindaci contiene informazioni in merito:

- al generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione;
- all'attività svolta, con particolare riferimento alle operazioni (i) di maggior rilievo strategico, economico, finanziario e patrimoniale, (ii) con parti correlate e (iii) atipiche o inusuali;
- alle istruzioni impartite nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile;
- ad ogni ulteriore attività, operazione o evento sia giudicato opportuno portare all'attenzione di Consiglieri e Sindaci.

### 4. ANDAMENTO ED EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

4.1 L'informativa sul generale andamento della gestione ha ad oggetto l'attività d'impresa di Gruppo.

4.2 Questa è considerata, oltre che in termini di consuntivazione del risultato e raffronto con le previ-

sioni industriali e di budget, anche in una prospettiva strategica di pianificazione e indirizzo.

4.3 Andamento ed evoluzione della gestione sono, di norma, esaminati dal Consiglio di Amministrazione della Società in occasione delle riunioni consiliari chiamate ad approvare le relazioni finanziarie di cui all'art. 154-ter del TUF (relazione finanziaria annuale, relazione finanziaria semestrale e resoconti intermedi di gestione). I risultati conseguiti vengono raffrontati:

- con i dati storici (opportunamente ricostruiti pro forma, per consentirne un confronto in termini omogenei);
- con gli obiettivi di budget, indicando le cause degli eventuali scostamenti, anche al fine di valutarne gli impatti rispetto agli obiettivi strategici o previsionali e/o ai dati di *forecast* relativi a periodi successivi;
- con l'andamento generale del settore e dei *peers*, a fini di *benchmarking*.

### 5. ATTIVITÀ SVOLTA

5.1 L'informativa generale sull'attività svolta riguarda: (i) le attività esecutive e gli sviluppi di operazioni già deliberate dal Consiglio di Amministrazione, (ii) le attività svolte dagli Amministratori esecutivi – anche per il tramite delle strutture della Società e delle sue controllate – nell'esercizio delle deleghe ricevute nonché (iii) l'operato dei comitati istituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione.

5.2 L'informativa generale sull'attività svolta è completata da un'informativa specifica di dettaglio riguardante:

- le operazioni di maggior rilievo strategico, economico, finanziario e patrimoniale;
- le operazioni atipiche o inusuali;
- le operazioni con parti correlate.

### 6. OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO STRATEGICO, ECONOMICO, PATRIMONIALE O FINANZIARIO

6.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società - fermi restando (i) le competenze e i poteri al medesimo riservati dalla legge e dallo Statuto, (ii) l'assetto delle deleghe e (iii) le procedure aziendali interne - ha stabilito criteri generali, sia quantitativi sia qualitativi, per individuare le operazioni - **non infra-gruppo** - che, quando effettuate da Pirelli ovvero da società, anche estere non quotate, dalla stessa controllate e soggette all'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, necessitano della preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

- 6.2 Sono oggetto di flussi informativi, secondo quanto appreso descritto, le operazioni rientranti nelle definizioni contenute nei “Criteri generali per l’individuazione delle operazioni di maggior rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario” - stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Società (disponibili sul sito internet di Pirelli) - i cui valori siano pari o superiori alla metà di quelli indicati nei citati criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- 6.3 L’informativa sulle operazioni descritte al comma 2 del presente articolo, evidenzia (i) le finalità strategiche, (ii) la coerenza con il budget e con il piano industriale, (iii) le modalità esecutive (ivi inclusi i termini e le condizioni anche economici della loro realizzazione), nonché (iv) gli sviluppi e gli eventuali condizionamenti e implicazioni che dette operazioni comportano o potrebbero determinare sull’attività del Gruppo Pirelli.
- 6.4 Sono oggetto di informativa anche quelle operazioni che, seppur singolarmente inferiori alle soglie quantitative indicate, risultino collegate nell’ambito di un medesimo progetto strategico o programma esecutivo e dunque, complessivamente considerate, superino le soglie di rilevanza.

## 7. OPERAZIONI ATIPICHE O INUSUALI

- 7.1 Sono considerate tipiche le operazioni che rientrano nel *business* ordinario, vale a dire coesenziali al ciclo di produzione e di scambio caratteristico dell’impresa. Sono, invece, usuali le operazioni funzionali al soddisfacimento di esigenze ordinarie, vale a dire di esigenze che ricorrono normalmente nell’esercizio dell’impresa.
- 7.2 In ogni caso, un’operazione non può essere qualificata né tipica né usuale quando in concreto presenti particolari elementi di criticità dovuti alle specifiche caratteristiche e/o ai rischi inerenti, alla natura della controparte o al tempo del suo compimento.
- 7.3 L’informativa sulle operazioni atipiche o inusuali evidenzia l’interesse sottostante e illustra le modalità esecutive (ivi inclusi i termini e le condizioni anche economici della loro realizzazione), con particolare riguardo ai procedimenti valutativi seguiti.

## 8. DIREZIONE E COORDINAMENTO

- 8.1 L’informativa sugli atti di esercizio dell’attività di direzione e coordinamento riporta:  
le finalità strategiche, con particolare riferimento all’interesse imprenditoriale che li giustifica e al risultato perseguito;
- le modalità esecutive (ivi inclusi i termini e le condizioni, anche economiche, della loro realiz-

zazione), con specifico riguardo ai procedimenti valutativi seguiti;

- gli eventuali condizionamenti e implicazioni sull’esercizio dell’impresa sociale, anche con riferimento al budget e al piano industriale.

- 8.2 Sulle operazioni influenzate vengono fornite successive informazioni di aggiornamento, al fine di valutare il risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento.

## 9. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 9.1 Per quanto concerne l’informativa in merito alle operazioni con parti correlate (di seguito “OPC”) - come definite dalla Procedura per le operazioni con parti correlate (di seguito “Procedura OPC”) adottata dalla Società e pubblicata sul sito internet di Pirelli - formano oggetto di segnalazione a Consiglieri e Sindaci le seguenti informazioni (già in parte previste dalla Procedura OPC):

- OPC non infragruppo di valore superiore a 500 mila euro, anche se “ordinarie” e/o “a condizioni di mercato”;
- stato di esecuzione delle OPC di minore rilevanza<sup>76</sup> compiute dalla Società, ovvero da sue controllate<sup>77</sup>;
- stato di esecuzione delle OPC di maggiore rilevanza<sup>78</sup> approvate dal Consiglio di Amministrazione<sup>79</sup>;
- OPC poste in essere ai sensi di eventuali “delibere-quadro” adottate dalla Società;
- OPC compiute “in caso di urgenza” secondo quanto stabilito nella Procedura OPC;

nonché le

- operazioni infragruppo (intendendosi per tali le operazioni poste in essere da Pirelli con società da essa controllate ovvero tra società dalla stessa controllate) di valore superiore a 50 milioni di euro.

Per ciascuna di tali operazioni vengono indicati: (i) oggetto, (ii) valore, (iii) data di conclusione dell’operazione, (iv) identità della controparte (e, se del caso, Gruppo di appartenenza) e (v) natura della correlazione (distinguendo tra operazioni realizzate direttamente da Pirelli e operazioni compiute da società controllate).

## 10. RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI

- 10.1 Onde consentire un adeguato flusso informativo verso i Consiglieri e i Sindaci, le informazioni de-

76 Sono OPC di minore rilevanza, le operazioni diverse dalle OPC di maggiore rilevanza e dalle OPC di importo esiguo.

77 Flusso informativo previsto dall’art. 7, comma1, lettera f) del regolamento OPC.

78 Sono OPC di maggiore rilevanza, le operazioni che superano le soglie previste dall’allegato 1 alla procedura OPC.

79 Flusso informativo previsto dall’art. 8, comma1 del Regolamento OPC.

vono pervenire al Presidente e agli Amministratori Delegati (ove nominati), secondo la procedura di seguito indicata.

- 10.2 Con cadenza almeno trimestrale, i Direttori Generali e i Responsabili di *Business Unit* / Funzioni Centrali / Attività Operative di Pirelli - che riportano direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati (c.d. "Primi Riporti") - comunicano, con apposita nota alla Direzione Finanza, l'attività svolta nel periodo dalla struttura di competenza, con particolare evidenza (i) delle operazioni di maggior rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario, come definite al precedente articolo 6, (ii) delle operazioni atipiche o inusuali, come definite al precedente articolo 7 e (iii) delle OPC, secondo quanto previsto al precedente articolo 9.

Devono essere comunicate anche le operazioni che, seppur singolarmente inferiori alle soglie quantitative in precedenza indicate o a quelle che determinano la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, risultino tra di loro collegate nell'ambito di una medesima struttura strategica o esecutiva e dunque, complessivamente considerate, superino le soglie di rilevanza.

Il Direttore Finanza trasmette le informazioni ricevute dai Primi Riporti al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, avvalendosi del Segretario del Consiglio di Amministrazione, garantisce il flusso informativo verso i Consiglieri e i Sindaci.

In generale, un resoconto delle attività svolte dai comitati istituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione è fornito, in forma alternativa, mediante una delle seguenti modalità: (i) relazione in occasione di una delle successive riunioni consiliari, (ii) relazione di carattere periodico al Consiglio di Amministrazione ovvero (iii) report di cui al precedente articolo 2.1.

## ALLEGATO G - PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

### ARTICOLO 1 (FONTI NORMATIVE)

- 1.1 La presente procedura (in seguito "**Procedura**") è adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2391-bis del codice civile e del "Regolamento operazioni con parti correlate" adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificato dalla delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 (in seguito "**Regolamento OPC**"), tenuto conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dal-

la Consob con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.

### ARTICOLO 2 (AMBITO DI APPLICAZIONE)

- 2.1 La Procedura stabilisce le regole alle quali Pirelli & C. S.p.A. (in seguito "**Pirelli**" o la "**Società**") e le società da questa controllate si attengono per il compimento delle operazioni con parti correlate alla Società.
- 2.2 Per operazione con parte correlata (in seguito "**OPC**") ai fini della Procedura si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o assunzione di obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

### ARTICOLO 3 (DEFINIZIONE DI PARTE CORRELATA)

- 3.1 Ai sensi della Procedura, alla luce dell'assetto proprietario di Pirelli, un soggetto è parte correlata<sup>80</sup> (in seguito "**Parte Correlata**") alla Società qualora:
- a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
    - (i) controlli Pirelli, ne sia controllato, o sia sottoposto a comune controllo;
    - (ii) detenga una partecipazione in Pirelli tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
    - (iii) eserciti il controllo su Pirelli anche congiuntamente con altri soggetti;
  - b) sia una società collegata di Pirelli;
  - c) sia una joint venture alla quale Pirelli partecipi;
  - d) sia un amministratore, un sindaco ovvero uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di Pirelli o di una sua controllante, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società (il "**Dirigente Preposto**");
  - e) sia uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
  - f) sia un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene direttamente o indirettamente una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
  - g) sia un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

<sup>80</sup> La Società valutati gli assetti proprietari ha ritenuto riconducibili alla nozione di parti correlate tra gli altri i seguenti partecipanti al Sindacato di blocco azioni Pirelli & C. (il "Patto"): gruppo Camfin S.p.A., gruppo "Moratti" e gruppo Mediobanca S.p.A. Benché gli altri aderenti al Patto e segnatamente Edizione S.r.l., Fondiaria Sai S.p.A., Allianz S.p.A., Assicurazioni Generali S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Sinpar S.p.A., non siano qualificabili come soggetti correlati di Pirelli, la Società ha ritenuto di applicare a detti ultimi soggetti e alle loro controllate la Procedura.

- 3.2 Ai fini di cui sopra le nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “società controllata”, “società collegata” e “joint venture”, sono le quelle riportate nell’allegato 1 al Regolamento OPC.

In particolare le nozioni di “dirigenti aventi responsabilità strategiche” e “stretti familiari” sono le seguenti:

**Dirigenti aventi responsabilità strategiche:** sono gli amministratori (esecutivi o meno) della Società nonché quei soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e/o delle sue controllate,

**Stretti familiari:** Sono stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Si presume essi includano:

- a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

#### ARTICOLO 4 (SOGLIE DI RILEVANZA)

- 4.1 Sono OPC di maggiore rilevanza (in seguito “**OPC di Maggiore Rilevanza**”) le operazioni che superino le soglie previste dall’allegato 1.
- 4.2 Sono OPC di importo esiguo (in seguito “**OPC di Importo Esiguo**”) le operazioni che abbiano un controvalore non superiore a euro 150 mila.
- 4.3 Sono OPC di minore rilevanza (in seguito “**OPC di Minore Rilevanza**”) le operazioni con parti correlate diverse dalle OPC di Maggiore Rilevanza e dalle OPC di Importo Esiguo.

#### ARTICOLO 5 (CASI DI ESENZIONE)

- 5.1 La Procedura non si applica alle OPC di Importo Esiguo.
- 5.2 La Procedura non si applica, salvo quanto specificato al comma 3 del presente articolo:
  - a) alle operazioni compiute da Pirelli con società controllate ovvero a operazioni compiute tra società controllate da Pirelli;
  - b) alle operazioni compiute da Pirelli, o da sue controllate, con società collegate a Pirelli;
  - c) in caso di operazioni ordinarie (come definite al successivo articolo 6) concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (come definite dal seguente articolo 7), fermo restando in questi casi gli obblighi informativi

previsti dalla lettera c) dell’articolo 13 del Regolamento OPC;

- 5.3 La Procedura trova applicazione anche nei casi indicati dall’articolo
- 5.2 sub (a) e (b) quando controparti delle operazioni siano società controllate da o collegate a Pirelli nelle quali altre parti correlate a Pirelli abbiano interessi qualificati come significativi, per tali intendendosi, a titolo esemplificativo, l’influenza notevole esercitata dalla parte correlata controparte dell’operazione. Si ha altresì interesse significativo qualora uno o più amministratori o altri dirigenti con responsabilità strategiche di Pirelli beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate con le quali l’operazione è svolta. In questo caso, la valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall’andamento della controllata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva dell’amministratore o del dirigente con responsabilità strategiche.

#### ARTICOLO 6 (OPERAZIONI ORDINARIE)

- 6.1 Sono operazioni ordinarie (“operazioni ordinarie”) le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e nell’attività finanziaria ad essa connessa svolte da Pirelli ovvero dalle sue controllate e tutte le altre attività di gestione non classificabili come di Investimento o Attività Finanziaria (in seguito “**Attività Caratteristica**”). A titolo esemplificativo, sono operazioni ordinarie, purché attuate nel rispetto delle procedure aziendali all’uopo stabilite le operazioni che per oggetto, ricorrenza, dimensione, termini e condizioni, natura della controparte rientrano nell’ordinario esercizio dell’Attività Caratteristica e in particolare:
  - l’attività di commercializzazione e produzione di beni, opere e servizi nell’ambito dell’Attività Caratteristica;
  - l’attività di acquisto di beni, opere e servizi connessa all’Attività Caratteristica e/o necessaria al funzionamento, alla manutenzione e alla conservazione dell’adeguatezza tecnologica delle infrastrutture industriali o del patrimonio immobiliare destinato all’Attività Caratteristica e in generale al funzionamento dell’organizzazione d’impresa nelle sue attuali dimensioni e caratteristiche salvo che ciò non rappresenti un Investimento ovvero un’Attività Finanziaria;
  - le attività di acquisizione e gestione di risorse finanziarie, con le correlative attività accessorie di copertura legate allo svolgimento dell’Attività ca-



ratteristica con esclusione di tutte quelle qualificabili come Investimento ovvero Attività Finanziaria.

- l'attività di gestione delle partecipazioni, in particolare:
  - compravendita di partecipazioni sociali;
  - sottoscrizione di aumenti di capitale salvo quelli con esclusione del diritto di opzione, salvo che ciò non sia qualificabile come Investimento ovvero come Attività finanziaria.

**6.2** È un **Investimento** ai fini della Procedura: (i) ogni operazione che determini l'acquisto ovvero la cessione di attività immobilizzate (ad esempio acquisti e cessioni di immobili, impianti e macchinari o di attività immateriali) ad eccezione delle attività "non correnti" che siano possedute per la vendita; (ii) ogni investimento finanziario che non rientri nelle cd. "disponibilità liquide equivalenti".

**6.3** È **Attività Finanziaria** ai sensi della Procedura ogni attività che determini modifiche: (i) della dimensione e della composizione del capitale proprio versato; (ii) dei finanziamenti ottenuti dalla Società non connessi all'Attività Caratteristica.

#### ARTICOLO 7 (CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DI MERCATO O STANDARD)

**7.1** Sono condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate di Pirelli per operazioni di corrispondente natura, entità o rischio, o derivanti da tariffe pubbliche e/o regolamentate ovvero da prezzi imposti.

**7.2** Si presume altresì siano condizioni di mercato quelle applicate all'esito di una procedura di acquisto/vendita competitiva se realizzata nel rispetto delle procedure aziendali all'uopo previste, coerenti con i principi di controllo interno, e se adeguatamente documentata e tracciata.

#### ARTICOLO 8 (COMITATO OPC)

**8.1** Il Consiglio di Amministrazione della Società istituisce un Comitato per le OPC (in seguito "**Comitato OPC**") composto esclusivamente e da almeno tre Amministratori Indipendenti.

**8.2** Si ha per istituito il Comitato OPC anche se il Consiglio di Amministrazione ha attribuito le relative competenze a un comitato già esistente purché composto esclusivamente e da almeno tre Amministratori Indipendenti.

**8.3** Nel caso in cui non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti trova applicazione il successivo articolo 19.

**8.4** Alle riunioni del Comitato OPC sono invitati a partecipare i componenti del Collegio Sindacale.

**8.5** È facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare Amministratori Indipendenti Supplenti, indicandone l'ordine.

**8.6** Gli Amministratori Indipendenti Supplenti, nell'ordine indicato, subentrano in via temporanea per l'esame di OPC nelle quali controparte dell'Operazione siano uno o più componenti effettivi del Comitato OPC (ovvero una Parte Correlata per il loro tramite). Là dove non abbia proceduto a norma del comma 5 che precede, il Consiglio di Amministrazione provvede a integrare di volta in volta in via temporanea il Comitato per l'esame di OPC nelle quali controparte dell'Operazione siano uno o più componenti del Comitato OPC.

**8.7** Gli Amministratori Indipendenti Supplenti, nell'ordine indicato, subentrano e restano in carica sino alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare in merito alla integrazione del Comitato OPC in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un componente effettivo del Comitato OPC ovvero in caso della perdita da parte di quest'ultimo dei requisiti di indipendenza previsti dalla Procedura.

#### ARTICOLO 9 (ALTRE DEFINIZIONI)

Ai fini della Procedura sono:

**Amministratori indipendenti:** gli amministratori di Pirelli in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana al quale Pirelli ha dichiarato di aderire. In particolare sono Amministratori Indipendenti quelli valutati tali dal Consiglio di Amministrazione della Società all'atto della nomina e successivamente quantomeno in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva la relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.

**Comitato manageriale OPC:** il Comitato presieduto dal Group General Counsel e di cui fanno parte il Segretario del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Finanza, il Direttore Controllo di Gestione di Gruppo e il Direttore *Investor Relations*, chiamato ad esaminare dubbi interpretativi e/o applicativi nonché a valutare le condizioni in ordine alla devoluzione dell'OPC all'esame (i) del Comitato OPC in quanto OPC di Minore Rilevanza ovvero (ii) al Comitato OPC e al Consiglio di Amministrazione in caso di OPC di Maggiore Rilevanza.

**Lead Independent Director:** l'Amministratore Indipendente designato tale e che rappresenta un punto di riferimento e coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare,

di quelli Indipendenti e al quale è attribuito il potere di convocare riunioni tra i soli Amministratori Indipendenti.

**Managers:** i responsabili di Business Unit/Funzioni Centrali/Attività Operative.

**Primi riporti:** i *Managers* che riportano direttamente al Presidente della Società.

#### **ARTICOLO 10 (BANCA DATI DELLE PARTI CORRELATE)**

- 10.1** Le Parti Correlate di Pirelli sono inserite e ordinate in una apposita banca dati (in seguito “**Banca Dati**”) che la Società gestisce sulla base delle informazioni in suo possesso nonché delle dichiarazioni ricevute dalle parti correlate dirette.
- 10.2** I soggetti controllanti, gli amministratori, i sindaci, i dirigenti aventi responsabilità strategica, i soggetti aventi influenza notevole su Pirelli e le altre parti correlate dirette ai sensi della Procedura, rendono una dichiarazione con la quale forniscono le informazioni necessarie all’identificazione delle parti correlate per il loro tramite.
- 10.3** La Banca Dati è aggiornata con cadenza almeno trimestrale. In particolare, il Segretario del Consiglio di Amministrazione raccoglie le dichiarazioni rese dalle parti correlate entro il mese successivo la chiusura di ogni trimestre e le trasmette alla Direzione Finanza responsabile dell’aggiornamento della banca dati e al Dirigente Preposto.
- 10.4** Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, le parti correlate dirette comunicano tempestivamente al Segretario del Consiglio di Amministrazione l’esistenza di nuove parti correlate per il loro tramite.
- 10.5** Il Comitato OPC vigila sul corretto aggiornamento della Banca Dati anche mediante appositi interventi di audit periodici condotti con l’ausilio della funzione *Internal Audit* della Società.

#### **ARTICOLO 11 (VERIFICA DELLA APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA)**

- 11.1** I *Managers* della Società e delle società controllate prima di intraprendere un’operazione verificano che la controparte sia una parte correlata.
- 11.2** Nel caso in cui venga riscontrato che la controparte dell’operazione sia una parte correlata e che l’operazione non rientri tra i casi di esenzione previsti dall’articolo 5 il *Manager* si astiene dal proseguire nell’istruttoria e/o nelle trattative e informa un Primo Riporto della Società ovvero, in caso di società controllate italiane o estere, il *Chief Financial Officer* (o in sua assenza il *Chief Executive Offi-*

*cer*) di quest’ultime società che a sua volta informa il Direttore Finanza di Pirelli.

- 11.3** Ricevuta la comunicazione, il Primo Riporto della Società ovvero il Direttore Finanza di Pirelli ne dà comunicazione al *General Counsel* e al Segretario del Consiglio di Amministrazione i quali - se del caso convocando il Comitato Manageriale OPC e condivisa la valutazione con il *Lead Independent Director* - forniscono istruzioni in ordine al prosieguo dell’operazione in conformità alle previsioni di cui all’articolo 12 (OPC di Maggiore Rilevanza) ovvero 13 (OPC di Minore Rilevanza) della Procedura.
- 11.4** Le attività descritte nei commi che precedono sono adeguatamente documentate e rese tracciabili.

#### **ARTICOLO 12 (OPC DI MAGGIORE RILEVANZA)**

- 12.1** In caso di OPC di Maggiore Rilevanza, il *Group General Counsel* informa senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Comitato OPC.
- 12.2** Il Segretario del Consiglio di Amministrazione assicura che sia garantito un flusso informativo completo e tempestivo tra i soggetti incaricati della conduzione delle trattative e il Comitato OPC. In particolare, prima dell’avvio delle trattative dell’OPC di Maggiore Rilevanza, il Comitato dovrà ricevere un *report* con indicazione dei principali elementi dell’operazione e successivamente, durante le trattative, un *report* con cadenza periodica e comunque almeno trimestrale con indicazione di eventuali scostamenti significativi rispetto al *report* precedente. Il Comitato OPC è informato dell’eventuale cessazione in via definitiva di ogni trattativa.
- 12.3** È facoltà del Comitato OPC, ovvero dell’Amministratore Indipendente all’uopo delegato dal Comitato OPC, richiedere informazioni e formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria dell’Operazione.
- 12.4** Conclusa l’istruttoria, il Presidente del Comitato OPC, anche per il tramite del Segretario del Consiglio di Amministrazione, convoca una riunione del Comitato OPC affinché lo stesso possa esprimere il proprio parere motivato sull’interesse della Società al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 12.5** È facoltà del Comitato OPC farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti a propria scelta.
- 12.6** Il parere del Comitato OPC è trasmesso, tramite il Segretario del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale inserisce l’OPC di Maggiore Rilevanza all’ordine

del giorno del Consiglio di Amministrazione di Pirelli, al quale è riservata la competenza a deliberare.

- 12.7 Il Consiglio di Amministrazione, organo al quale è riservato in via esclusiva la competenza di approvare le OPC di Maggiore Rilevanza, approva l'operazione solo previo parere favorevole del Comitato OPC. Perché il parere possa essere considerato favorevole, è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'operazione, salva diversa indicazione nel medesimo parere. Qualora il parere sia definito come favorevole e, pertanto, consenta la conclusione dell'operazione nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, il parere reca indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Un parere favorevole rilasciato dal Comitato OPC sotto condizione che l'OPC sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto favorevole ai sensi della Procedura, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate; in tal caso, l'evidenza del rispetto delle condizioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle operazioni da rendere agli organi di amministrazione o di controllo.
- 12.8 In relazione alle OPC di Maggiore Rilevanza sottoposte alla sua approvazione, il Consiglio di Amministrazione riceve con congruo anticipo un'adeguata informativa in ordine all'operazione stessa nonché sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni anche economiche per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito e sugli eventuali rischi per la Società oltre che il parere reso dal Comitato OPC.
- 12.9 Una volta che l'operazione sia stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, il Segretario del Consiglio di Amministrazione ne dà informativa al Primo Rapporto incaricato dell'operazione, ovvero al Direttore Finanza in caso di operazioni che devono essere compiute da società controllate di Pirelli. Nel caso di mancata approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero in presenza di un parere negativo del Comitato OPC, la Società e/o le sue controllate si astengono dall'intraprendere o proseguire le trattative.
- 12.10 Una volta approvata l'OPC di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da società controllate di Pirelli, la Società predispose un documento informativo da mettere a disposizione del pubblico entro i termini e con le modalità previste dal Regolamento OPC.
- 12.11 Quando un'OPC di Maggiore Rilevanza è ai sensi di legge o di Statuto di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata si applica il presente articolo per la fase delle trattative, la fase

istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea.

### ARTICOLO 13 (OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA)

- 13.1 In caso di OPC di Minore Rilevanza, il *Group General Counsel* informa il Presidente del Comitato OPC il quale, anche per il tramite del Segretario del Consiglio di Amministrazione, convoca una riunione del Comitato OPC affinché lo stesso possa esprimere il proprio parere motivato sull'interesse della Società o della sua controllata al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 13.2 Il Primo rapporto della Società ovvero il Direttore Finanza, in caso di operazioni da realizzarsi da società controllate, fornisce contestualmente alla segnalazione dell'OPC di Minore Rilevanza che si intende realizzare un report analitico contenente la descrizione dell'operazione, l'indicazione della controparte, le principali condizioni anche economiche dell'OPC e le motivazioni in ordine all'interesse della Società, o della controllata, al compimento dell'OPC e alla convenienza delle condizioni.
- 13.3 All'atto della convocazione, e in ogni caso con congruo anticipo rispetto alla riunione, il Segretario del Consiglio di Amministrazione trasmette la documentazione contenente informazioni adeguate e complete rispetto all'OPC al Comitato OPC. Quando le condizioni dell'OPC sono definite equivalenti a quelle di mercato o standard la documentazione trasmessa al Comitato OPC deve contenere oggettivi elementi di riscontro.
- 13.4 È facoltà del Comitato farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta entro l'ammontare massimo di spesa del 2% del valore dell'OPC di Minore Rilevanza e comunque non superiore a 150 mila euro, salva la possibilità del Comitato OPC di superare detto tetto massimo di spesa di intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 13.5 Esaminata l'OPC di Minore Rilevanza, il Comitato OPC esprime il proprio parere in merito all'operazione. Il verbale di approvazione dell'operazione dovrà recare adeguata motivazione in merito all'interesse al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- Perché il parere possa essere considerato favorevole, è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'operazione, salva diversa indicazione nel medesimo parere. Qualora il parere sia definito come favorevole e, pertanto, consenta la

conclusione dell'operazione nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, il parere reca indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Un parere favorevole rilasciato dal Comitato OPC sotto la condizione che l'OPC sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto favorevole ai sensi della Procedura, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate; in tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle operazioni da rendere agli organi di amministrazione o di controllo.

- 13.6** In caso di parere favorevole, il Segretario del Consiglio di Amministrazione dà informativa al Primo Rapporto incaricato della trattativa ovvero al Direttore Finanza che a sua volta informa il *Chief Financial Officer* della società controllata di Pirelli.
- 13.7** Trimestralmente, il Direttore Finanza trasmette, tramite il Segretario del Consiglio, un report al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle OPC di minore rilevanza poste in essere dalla Società ovvero da sue controllate.
- 13.8** In caso di parere negativo del Comitato OPC, il Segretario del Consiglio di Amministrazione informa il Primo rapporto della Società incaricato dell'Operazione, ovvero il Direttore Finanza, e la Società e/o le sue controllate si astengono dall'intraprendere/proseguire le trattative.
- 13.9** Quando un'OPC di Minore Rilevanza è ai sensi di legge o di statuto di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata si applica il presente articolo per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea.

#### **ARTICOLO 14 (REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI)**

- 14.1** La Procedura non si applica:
- a)** alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e, ove istituito, del Comitato Esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le disposizioni non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi

- spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- b)** ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo unico e le relative operazioni esecutive;
- c)** alle deliberazioni, diverse da quelle indicate alla lettera a), in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche. In particolare, la disciplina della Procedura non si applica al caso sub c), a condizione che:
- (i)** la Società abbia adottato una politica di remunerazione ivi incluse le politiche relative agli accordi di risoluzione consensuale del rapporto;
- (ii)** nella definizione della politica di remunerazione sia intervenuto un comitato composto esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- (iii)** sia stata sottoposta al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
- (iv)** la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.

#### **ARTICOLO 15 (DELIBERE QUADRO)**

- 15.1** Per determinate categorie di operazioni, la Società potrà adottare delibere-quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti correlate.
- 15.2** L'iniziativa in ordine all'adozione di delibere quadro spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale, al *Group General Counsel* e al Direttore Finanza, i quali, ravvisata l'opportunità di adottare delibere quadro, procederanno a redigere una proposta con espressa indicazione (i) del tipo di categoria di operazioni per le quali si chiede l'adozione della delibera quadro; (ii) della parte correlata o tipologia di parte correlata controparte delle operazioni oggetto di delibera quadro; (iii) della durata dell'efficacia della delibera quadro; (iv) dell'ammontare massimo prevedibile delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento; (v) della motivazione delle condizioni della delibera quadro.
- 15.3** La proposta di delibera quadro è trasmessa al *Group General Counsel* e al Segretario del Consiglio di Amministrazione i quali, verificata la Maggiore o Minore Rilevanza della delibera quadro trasmettono la proposta al Presidente del Comitato OPC per le opportune deliberazioni di detto comitato con le modalità e nei termini di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
- 15.4** Le delibere quadro non possono avere efficacia superiore a un anno e dovranno recare evidenza

del tipo di operazioni incluse, il prevedibile ammontare massimo di tali operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste nella delibera quadro.

- 15.5 Le delibere quadro per operazioni cumulativamente superiori a 50 milioni di euro o, se di importo inferiore, al valore stabilito in applicazione delle soglie previste nell'allegato 1 per la definizione di OPC di Maggiore Rilevanza (“**Delibere Quadro di Maggiore Rilevanza**”) sono sottoposte alla preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato OPC e alle altre previsioni relative alle OPC di Maggiore Rilevanza, ivi compresa la pubblicazione del documento informativo previsto dal Regolamento OPC. In caso di parere negativo, la proposta non è sottoposta al Consiglio di Amministrazione.
- 15.6 Le delibere quadro per operazioni di ammontare cumulativamente inferiori al valore indicato al comma 5 (“**Delibere Quadro di Minore Rilevanza**”) dovranno essere approvate dal Comitato OPC e sottoposte al regime delle OPC di Minore Rilevanza.
- 15.7 La Direzione Finanza invia una informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro in occasione dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle relazioni previste dall'articolo 154-ter del TUF.
- 15.8 Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni degli articoli 12 e 13 della Procedura. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato non sono computate ai fini del cumulo previsto per determinare il superamento delle soglie di rilevanza.

#### ARTICOLO 16 (OPERAZIONI IN CASO DI URGENZA) <sup>81</sup>

- 16.1 In caso di urgenza, là dove una operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, fermi restando gli obblighi in materia di “informazioni al pubblico sulle operazioni con parti correlate” di cui all'articolo 5 del Regolamento OPC, l'operazione può essere conclusa anche in deroga all'articolo 12 e 13 della Procedura purché:
- (i) l'operazione da compiere (a) rientri nelle competenze di un consigliere delegato o del Comitato esecutivo, ove istituito e (b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il

*Lead Independent Director* siano informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione. Nel caso in cui il compimento dell'operazione rientri nei poteri delegati al Presidente o comunque lo riguardi l'OPC è approvata dal Consiglio di Amministrazione;

- (ii) tali operazioni siano successivamente sottoposte alla deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile, ferma restando la loro efficacia;
- (iii) il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Ai sensi dell'articolo 13 comma 6 lettera c) del Regolamento OPC, Il Collegio Sindacale riferisce all'assemblea in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (iv) la relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di cui alla precedente punto (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale con le modalità indicate dal Regolamento Emittenti;
- (v) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità previste dal Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soggetti non correlati.

#### ARTICOLO 17 (MODIFICA DELLA PROCEDURA)

- 17.1 Le modifiche della Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato OPC; nel caso in cui non sia più in carica ovvero non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti troveranno applicazione i presidi alternativi di cui al successivo articolo 19.
- 17.2 Periodicamente e almeno ogni triennio, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato OPC, valuta se procedere a una revisione della Procedura tenendo in conto tra l'altro le modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché l'efficacia della medesima.

#### ARTICOLO 18 (INFORMAZIONI AL PUBBLICO SULLE OPC)

- 18.1 La Società fornisce informazioni al pubblico sulle OPC con le modalità e nei termini previsti e disciplinati specificamente dagli articoli 5 e 6 del Regolamento OPC.

<sup>81</sup> Il presente articolo troverà applicazione solo a seguito del recepimento delle facoltà ivi previste nello Statuto Sociale.

## ARTICOLO 19 (PRESIDI ALTERNATIVI)

- 19.1 Nel caso in cui non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti le delibere relative alle modifiche alla Procedura e alle OPC di Maggiore Rilevanza e le OPC di Minore Rilevanza sono approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.
- 19.2 Nel caso in cui non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti i compiti e le prerogative attribuiti al Comitato OPC per le fasi delle trattative e dell'istruttoria per le OPC di Maggiore Rilevanza sono attribuiti a uno o più amministratori non correlati eventualmente presenti ovvero a un esperto indipendente.

## ARTICOLO 20 (VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE)

- 20.1 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura e delle sue successive modifiche ai principi del Regolamento OPC e sull'osservanza della stessa.
- 20.2 Il Collegio Sindacale ai sensi del 2429, comma 2 del codice civile e dell'articolo 153 TUF riferisce all'assemblea della propria attività.

## ARTICOLO 21 (COORDINAMENTO CON LE PROCEDURE DEL DIRIGENTE PREPOSTO)

- 21.1 Il Dirigente Preposto garantisce il necessario coordinamento della Procedura con le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.
- Tutte le OPC approvate ai sensi della Procedura sono tempestivamente comunicate a cura del Segretario del Consiglio di Amministrazione al Dirigente Preposto, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-bis del Testo Unico.
- 21.2 Il Dirigente Preposto segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche alla Procedura che lo stesso dovesse valutare necessarie a garantire nel tempo il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui al comma che precede anche conseguenti a modifiche nei principi contabili internazionali e/o nella normativa di carattere nazionale.

## ARTICOLO 22 (ENTRATA IN VIGORE)

- 22.1 La Procedura si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.
- 22.2 A partire dal 1° dicembre 2010 trova applicazione l'articolo 5 del Regolamento OPC in materia di "Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate" con la sola eccezione del comma 2 che trova applicazione a partire dall'1 gennaio 2011.
- 22.3 La Procedura e le sue successive modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito internet della Società, fermo restando gli obblighi di pubblicità, anche mediante riferimento al suddetto sito internet, nella relazione sulla Gestione.

## ALLEGATO 1 - OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

- 1.1 Ai sensi della Procedura, sono OPC di Maggiore Rilevanza le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

**a) Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

**b) Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono es-

sere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

**c) Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

**1.2** Le operazioni con una Società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

**1.3** Ai sensi della Procedura, sono operazioni di Maggiore Rilevanza, anche se inferiori alle soglie di rilevanza quantitative sopra elencate, le operazioni che, per loro natura, rilievo strategico, entità o impegni abbiano incidenza notevole sull'attività della Società o del Gruppo, ovvero possano incidere sull'autonomia gestionale della Società (“**operazioni di Rilevanza Strategica**”).

**1.4** In caso di cumulo di più operazioni, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1 e 1.2, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

## ALLEGATO H - PROCEDURA PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

### INDICE

1. Premessa
2. Scopo e campo d'applicazione
3. Destinatari
4. Riferimenti
5. Definizioni
6. Requisiti dell'informazione privilegiata
7. Classificazione dell'informazione market sensitive
8. Registro
9. Misure di confidenzialità
  - Sicurezza organizzativa
  - Sicurezza fisica
  - Sicurezza logica
10. Comunicazione al mercato dell'informazione privilegiata - regole generali
11. Comunicazione al mercato dell'informazione privilegiata - casi speciali
  - Rumors e richieste dell'Autorità
  - Profit warning
12. Rapporti con terzi
  - Rapporti con la comunità finanziaria
  - Rapporti con i media
  - Conferenze, convegni, corsi e conventions
13. Pubblicazioni

### ALLEGATI

- A - Modello di informativa da trasmettere ai soggetti inseriti nel Registro
- B - Criteri di tenuta e modalità di gestione del Registro
- C - Template di Confidentiality Agreement (versione in lingua italiana e in lingua inglese)

### 1. PREMESSA

**1.1** Le informazioni - per tali intendendosi le notizie concernenti un evento, una circostanza, un dato o un'iniziativa che abbia una specifica rilevanza e funzione nelle attività sociali - costituiscono una componente strategica del patrimonio aziendale, fondamentale per il successo dell'impresa. Esse sono alla base dei più importanti processi aziendali e la loro corretta e tempestiva condivisione è condizione per un efficace perseguimento degli obiettivi di business.

- 1.2 Ferma la specifica disciplina di legge riguardante la protezione e la diffusione di categorie qualificate di informazioni (così, in specie, i dati personali e sensibili di cui al d.lgs. n. 196/2003, c.d. Codice Privacy), l'utilizzo delle informazioni si conforma ai principi generali dell'efficienza nell'impiego e della salvaguardia delle risorse aziendali, espresso nel caso di specie dalla regola del "need to know". L'uso delle informazioni per scopi diversi dal perseguimento delle attività sociali deve ritenersi abusivo e, in generale, tutti coloro che prestano la propria opera nell'interesse del Gruppo Pirelli (di seguito il "**Gruppo**") soggiacciono a obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite o elaborate in funzione o in occasione dell'espletamento delle proprie attività.
- 1.3 L'ordinamento peraltro dispone l'obbligo di comunicazione al mercato di ogni informazione non pubblica, di carattere preciso, concernente la Società o sue controllate e che, se resa pubblica, è in grado di incidere in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari (c.d. informazione privilegiata). L'ordinamento impone altresì di ristabilire la parità informativa in caso di diffusione anzitempo dell'informazione privilegiata a terzi non soggetti a obblighi di riservatezza di fonte legale, regolamentare, statutaria o contrattuale.
- 1.4 Da ciò deriva la particolare delicatezza della fase antecedente al "perfezionamento" dell'informazione privilegiata, in cui non solo, per non incorrere nell'obbligo di divulgazione immediata, l'informazione privilegiata che può convenzionalmente definirsi in itinere deve essere fatta oggetto di un regime classificato di confidenzialità, ma, soprattutto, la sua pubblicazione anticipata potrebbe risultare decettiva per il mercato e/o dannosa per l'attività d'impresa.
- 1.5 La presente procedura governa la gestione - ivi inclusa la comunicazione al pubblico - delle informazioni privilegiate e di quelle che potrebbero divenire tali, contemperando l'interesse alla fluidità dei processi informativi interni e l'interesse alla protezione dei dati informativi, con specifico riferimento alla dialettica fra disclosure dell'informazione privilegiata e riservatezza della medesima nel corso della sua progressiva formazione. Come tale la presente procedura si coordina con le disposizioni interne di generale applicazione in materia di classificazione e gestione delle informazioni sotto il profilo della riservatezza.

## 2. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

- 2.1 La presente procedura (di seguito la "**Procedura**") definisce
- a) i requisiti di e le responsabilità per la classificazione dell'informazione privilegiata;
  - b) le modalità di tracciamento dell'accesso all'informazione privilegiata in itinere, con particolare riferimento all'istituto del registro di cui all'art. 115-bis del d.lgs. n. 58/1998 e all'art. 152-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;
  - c) gli strumenti e le regole di tutela della riservatezza dell'informazione privilegiata in itinere;
  - d) le disposizioni operative sulla comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate e - in genere - sui momenti di comunicazione nei confronti del pubblico e/o degli analisti/investitori.
- 2.2 La Procedura è componente essenziale del sistema di controllo interno del Gruppo Pirelli, anche con riferimento a quanto previsto in materia dal D.Lgs. 231/2001 e dal Modello Organizzativo 231 adottato da Pirelli & C. (in seguito "**Pirelli**"). Essa disciplina direttamente le informazioni privilegiate afferenti Pirelli, le sue controllate non quotate e gli strumenti finanziari quotati del Gruppo e rappresenta il template delle analoghe misure che ciascuna delle società del Gruppo, emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani (ivi comprese le società che promuovono e gestiscono quote di fondi comuni di investimento immobiliare quotati), è autonomamente tenuta a porre in atto.
- 2.3 La gravità delle conseguenze di una non corretta applicazione della Procedura richiede una rigorosa e continuativa verifica del suo puntuale rispetto; qualora dalle verifiche emergessero inottemperanze, queste sono oggetto di tempestiva segnalazione al Comitato per il Controllo Interno, per i Rischi e per la corporate governance da parte del relativo Preposto.

## 3 - DESTINATARI

- 3.1 Al rispetto della Procedura sono tenuti tutti i componenti degli organi sociali e i dipendenti di società del Gruppo che si trovano ad avere accesso a informazioni suscettibili di evolvere in informazioni privilegiate. In particolare, i primi riporti organizzativi attestano per iscritto, all'atto della nomina, di aver preso visione della Procedura e di essere consapevoli delle responsabilità che da essa derivano a loro carico.
- 3.2 I comportamenti dei soggetti "esterni" che, a qualsiasi titolo, hanno un analogo accesso sono disci-



plinati dalle regole poste dal *confidentiality agreement* di cui infra.

- 3.3 La presente Procedura vale anche come istruzione alle società controllate da Pirelli, affinché forniscano senza indugio tutte le informazioni necessarie per il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico contemplati dalla disciplina in vigore e - limitatamente alle società controllate quotate o con strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani o che promuovono e gestiscono quote di fondi comuni di investimento immobiliare quotati - affinché adottino misure equipollenti.

#### 4. RIFERIMENTI

- Direttive UE in materia di *market abuse* (Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003; Direttiva 2003/124/CE della Commissione del 22 dicembre 2003; Direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004)
- Artt. 114 e seguenti del d.lgs. n. 58/1998 (T.U. dell'Intermediazione Finanziaria)
- Legge n. 262/2005
- Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni
- Codice etico del Gruppo Pirelli e Modello Organizzativo 231 di Pirelli
- Principi generali del controllo interno
- Norma Operativa "OP SE G 15 giugno 2006 " "TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI AZIENDALI" (Policy di Gruppo).

#### 5. DEFINIZIONI

**Informazione privilegiata** - Ai sensi di legge, si dice informazione privilegiata rispetto a Pirelli un'informazione non pubblica, di carattere preciso, concernente la Società o società sue controllate e che, se resa pubblica, è in grado di incidere in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari emessi dall'una o dalle altre. Le informazioni privilegiate, una volta perfezionate, sono oggetto di un obbligo generale di comunicazione al pubblico senza indugio, secondo le modalità regolamentate dalla presente Procedura.

**Informazione market sensitive** - Ai fini della presente Procedura, per informazione market sensitive si intende l'informazione che potrebbe diventare informazione privilegiata, i.e. l'informazione privilegiata in itinere. In questa accezione, possono costituire informazioni *market sensitive*, fra l'altro, un consuntivo così come una previsione gestionale o un *forecast*, un'offerta commerciale, un progetto, un contratto, un fatto, anche organizzativo, un'operazione societaria, una decisione di business. Le informazioni market sensitive sono oggetto dello speci-

fico regime di riservatezza regolamentato dalla presente Procedura; ciò non esclude che le medesime informazioni siano classificate anche secondo la metodologia *standard* di classificazione, di cui alle apposite disposizioni interne, alla stregua del rischio di danno al quale sarebbe esposto il Gruppo a seguito di una loro circolazione impropria.

**Contesto informativo** - Posto un dato evento/operazione/progetto, il contesto informativo riguardante quell'evento/operazione/progetto è il complesso delle informazioni a esso afferenti, ivi incluse le informazioni accessorie e comunque connesse e tutte le relative elaborazioni. Analogamente costituiscono contesti informativi alcune attività/processi ricorrenti o continuativi nell'ambito dell'attività sociale.

**Registro** - La banca dati informatica, istituita ai sensi di legge, recante l'indicazione dei soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, hanno accesso a informazioni market sensitive.

**Market Sensitivity Support Group** - Il supporto tecnico in materia di qualificazione delle informazioni in termini di market sensitivity è assicurato da un pool di addetti individuati dai responsabili delle competenti funzioni nell'ambito delle seguenti Direzioni: Affari Legali settori industriali, Affari Legali, Societari e Group Compliance, Finanza, Controllo di Gestione di Gruppo, Media Communications, Investor Relations, Human resources coordinati dal soggetto destinatario delle richieste di informazioni di cui all'articolo 2.6.1 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. Referente Informativo della Società .

#### 6. REQUISITI DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

- 6.1 Primo requisito dell'informazione privilegiata è il carattere preciso. Pertanto l'informazione per essere privilegiata deve avere a oggetto
- un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà, ovvero
  - un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente ritenere che verrà a esistere, e consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto evento o complesso di circostanze sui prezzi degli strumenti finanziari della Società e delle sue controllate.
- 6.2 L'informazione privilegiata riguarda fatti e circostanze accaduti o di probabile accadimento. Sono esclusi dall'ambito di rilevanza qui riguardato gli studi, le ricerche e le valutazioni elaborati a partire da dati di dominio pubblico.
- 6.3 L'informazione privilegiata deve altresì essere riferibile alla Società o a società sue controllate. Al

riguardo, l'informazione privilegiata può:

- avere una genesi "volontaria" (così le decisioni unilaterali di business, le operazioni di finanza straordinaria e gli accordi) ovvero
- derivare dall'accertamento di fatti, eventi o circostanze oggettivi, aventi un riflesso sull'attività dell'impresa e/o sul corso degli strumenti finanziari emessi (così i consuntivi di periodo, ovvero le dimissioni di un *top manager*).

La riferibilità dell'informazione alla Società va valutata in termini di imputabilità giuridica della decisione (informazione privilegiata a genesi "volontaria") ovvero dell'atto di accertamento (informazione privilegiata a genesi "esterna").

- 6.4 Nel caso di genesi "volontaria" dell'informazione privilegiata, il perfezionamento ha luogo nel momento in cui il fatto (operazione, decisione unilaterale o accordo) a cui l'informazione afferisce viene definito secondo i procedimenti previsti dai principi di *corporate governance* applicabili, i.e. risultanti dalla legge, dallo statuto e da atti interni. In sostanza, la *disclosure* dell'informazione privilegiata segue la decisione dell'organo competente per le materie che sono oggetto dell'informazione stessa (Consiglio di Amministrazione o organo delegato).
- 6.5 Per quanto riguarda gli accordi, rileva il momento della sostanziale definizione, in termini di contenuti e di vincolatività giuridica, piuttosto che quello della formalizzazione (stipula): l'informazione privilegiata è perfetta non appena si verifica l'incontro delle volontà delle parti sugli elementi essenziali del contratto, senza riserva di trattative ulteriori. Resta ferma la necessità che la "volontà" della Società (o delle sue controllate) sia espressa da un agente capace di impegnare la Società (o le sue controllate), al fine di assicurare la riferibilità della "volontà" - e con essa la riferibilità dell'informazione - alla Società stessa (o alle sue controllate).
- 6.6 Nel caso di genesi "esterna" dell'informazione privilegiata, vale a dire di informazione consistente nell'accertamento di fatti, eventi o circostanze oggettivi, allorché il fatto è istantaneo (i.e. la notifica di un provvedimento sanzionatorio ovvero le dimissioni di un *top manager*) e non suscettibile di interpretazione discrezionale, il momento del suo recepimento da parte dell'organizzazione aziendale coincide con la riferibilità dell'informazione alla Società (o a società sue controllate) e - dunque - al perfezionamento dell'informazione privilegiata, con conseguente obbligo di *disclosure*.
- 6.7 Più frequentemente l'accertamento dell'informazione privilegiata a genesi esterna si configura come un processo che si snoda nel tempo ed è articolato in fasi successive, volto ora alla costruzione di un

dato (così i consuntivi di periodo), ora all'interpretazione di un complesso di circostanze (così un eventuale *profit warning*, in relazione all'andamento gestionale). Nella fattispecie il momento perfezionativo dell'informazione privilegiata è governato dalle regole (legali, statutarie, organizzative interne) di *corporate governance*, in termini di competenza alla conclusione del processo di accertamento.

## 7. CLASSIFICAZIONE DELL'INFORMAZIONE MARKET SENSITIVE

- 7.1 Nel caso di genesi "volontaria" dell'informazione privilegiata, sono autorizzati a qualificare l'informazione come market sensitive i soggetti legittimati a sottoporre l'evento / operazione / processo all'organo competente a decidere su di esso. Pertanto,
- rispetto alle iniziative strategiche e comunque a una decisione di competenza dell'organo consiliare (i.e. operazione di finanza straordinaria), la qualificazione di informazione *market sensitive* è operata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che può delegarne la responsabilità al Segretario del Consiglio di Amministrazione, il quale a tal fine potrà coordinarsi con l'Amministratore Delegato, con il Group General Counsel e/o i Direttori Generali.
  - rispetto a una decisione rimessa a un organo delegato (i.e. accordo commerciale, ovvero lancio di un nuovo prodotto), a decidere circa la natura market sensitive dell'informazione è il riporto organizzativo diretto dell'organo delegato.
- 7.2 È altresì possibile che la qualificazione avvenga direttamente da parte dello stesso organo competente a decidere (i.e. a cura del Consiglio di Amministrazione, ovvero degli organi delegati).
- 7.3 All'esito della qualificazione dell'informazione come market sensitive, il soggetto legittimato attiverà i protocolli di segregazione del corrispondente contesto informativo onde evitare una impropria circolazione all'interno e soprattutto all'esterno dell'organizzazione d'impresa.
- 7.4 Nel caso di genesi "esterna" dell'informazione privilegiata, ferma l'ipotesi dell'evento istantaneo non suscettibile di interpretazione, in cui la mera ricezione da parte dell'organizzazione fa scaturire l'obbligo di disclosure, l'informazione assume la qualità market sensitive (ed è assoggettata allo specifico regime di riservatezza connesso a questo status)
- nel caso in cui il contenuto informativo sia oggetto di un procedimento formalizzato di accertamento/costruzione (i.e. elaborazione dei dati destinati a essere riportati in una situazione contabile), a partire dalla fase del procedimento in-

dividuata dal primo riporto organizzativo preposto al procedimento stesso. Nell'effettuare questa determinazione si dovrà temperare l'esigenza organizzativa di speditezza dei flussi informativi "elementari" con l'esigenza di tempestiva prevenzione (con adeguati strumenti e comportamenti) del rischio di fuga di notizie (*leakage*);

- nel caso in cui il processo di interpretazione e valutazione dell'evento o circostanza non sia formalizzato ex ante (i.e. notifica di un provvedimento sanzionatorio), a partire dal momento in cui l'evento o circostanza entra nella sfera di riferibilità dell'impresa, all'atto dell'apprezzamento del primo riporto organizzativo competente, se e quando giudichi che la specifica informazione possa evolvere in informazione privilegiata.

7.5 Prima della qualificazione come market sensitive, l'informazione versa in uno stadio preliminare, irrilevante ai fini della presente Procedura, il che ovviamente non ne esclude la natura riservata e la relativa classificazione ai sensi dei principi contenuti nella Policy di Gruppo, che trova anche applicazione dopo la qualificazione dell'informazione come market sensitive.

7.6 I soggetti deputati alla qualificazione dell'informazione quale informazione market sensitive possono avvalersi nelle loro valutazioni del supporto tecnico del *Market Sensitivity Support Group*, il quale potrà anche redigere, a titolo esemplificativo, appositi elenchi di fatti e circostanze che - normalmente, in funzione della loro natura, delle loro caratteristiche e delle loro dimensioni - potrebbero configurarsi come rilevanti.

## 8. REGISTRO

8.1 Il Registro consiste in un sistema informatico capace di assicurare la tracciabilità dell'accesso ai singoli contesti informativi *market sensitive*, in modo da consentire successive verifiche rispetto alle registrazioni effettuate e alle eventuali operazioni di aggiornamento dei dati inseriti nel Registro. Resta a carico del singolo iscritto assicurare la tracciabilità della gestione dell'informazione all'interno della sua sfera di attività e responsabilità.

8.2 Fermo il rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina legale e regolamentare, le iscrizioni nel Registro vengono effettuate:

- per attività/processi rilevanti ricorrenti o continuativi (i.e. il processo di rendicontazione, *budget, forecast*);
- per progetti/eventi specifici (i.e. operazioni societarie straordinarie, acquisizioni/cessioni, fatti esterni rilevanti).

8.3 L'iscrizione dei singoli nominativi nel Registro avverrà per singola attività/processo ricorrente o con-

tinuativo ovvero per singolo progetto/evento (anche con possibilità di iscrizione plurima, in diversi contesti informativi), indicando il momento iniziale della disponibilità delle specifiche informazioni market sensitive e l'eventuale momento a decorrere dal quale detta disponibilità viene meno (ingresso/uscita dal contesto informativo rilevante).

8.4 La responsabilità dell'apertura di un nuovo contesto informativo e del suo popolamento (con l'indicazione del ruolo ricoperto da ciascuna persona informata) coincide con la responsabilità alla qualificazione di un'informazione come market sensitive e dunque è affidata agli stessi soggetti abilitati alla qualificazione dell'informazione (il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, eventualmente il Segretario del Consiglio di Amministrazione su delega del Presidente, l'Amministratore Delegato e i primi riporti organizzativi). Colui che ha attivato il singolo e specifico contesto informativo ne è il responsabile primario, e in quanto tale governa anche le scelte di riclassificazione dei relativi contenuti.

8.5 All'atto dell'iscrizione nel Registro di un nuovo nominativo e dei successivi aggiornamenti relativi - a cura vuoi del responsabile primario del contesto informativo al quale l'informazione *market sensitive* afferisce, vuoi di altro soggetto a ciò abilitato -, il sistema produrrà in via automatica un messaggio di notifica all'interessato, corredato di apposita nota informativa circa obblighi, divieti e responsabilità connessi all'accesso all'informazione market sensitive, ivi inclusa apposita *policy* per il tracciamento individuale dei flussi informativi (cfr. modello allegato sub A).

8.6 I ruoli e le modalità di gestione e aggiornamento del Registro, le modalità di ricerca dei dati in esso inseriti, nonché i criteri adottati nella tenuta della banca dati sono dettagliatamente riportati nel documento allegato alla presente Procedura *sub B*.

## 9. MISURE DI CONFIDENZIALITÀ APPLICATE ALLE INFORMAZIONI MARKET SENSITIVE

9.1 Il Gruppo Pirelli adotta misure idonee a mantenere la confidenzialità delle informazioni market sensitive. In particolare, fatte salve le misure di sicurezza previste dalla *Policy* di Gruppo, nonché ogni ulteriore cautela suggerita dall'esperienza e, in generale, dalla prudenza richiesta al fine di contenere entro limiti ragionevoli il rischio di *leakage* informativo, è obbligatorio il rispetto delle misure di sicurezza organizzativa, fisica e logica *infra* riportate.

9.2 Resta inteso che le stesse misure trovano altresì applicazione

- alle informazioni privilegiate già perfezionate per le quali sia stato richiesto nelle forme dovute il ritardo della disclosure, fino a disclosure avvenuta;
- anche a valle della disclosure, rispetto a tutto il materiale preparatorio e istruttorio, fatta salva la possibilità di riclassificazione a cura del responsabile primario del contesto informativo al quale il materiale afferisce.

### Sicurezza organizzativa

- 9.3 La distribuzione dell'informazione *market sensitive*, in base al criterio-guida del *need to know*, è affidata alla responsabilità dei primi riporti organizzativi inseriti nell'organigramma di Pirelli, ai quali è fatto carico di avvertire i destinatari della rilevanza delle informazioni comunicate e di assicurare tempestivamente il coerente popolamento del Registro.
- 9.4 In caso di attività/processi rilevanti ricorrenti o continuativi, l'individuazione dei soggetti abilitati ad avere accesso all'informazione *market sensitive* è un elemento essenziale delle procedure operative che governano quegli stessi attività/processi. È responsabilità della Direzione Human Resources presidiare l'aggiornamento del Registro in relazione alle evoluzioni organizzative interne.
- 9.5 Per accedere a informazioni *market sensitive*, i soggetti esterni al Gruppo devono previamente sottoscrivere apposito *confidentiality agreement*. Sarà cura del dipendente che in relazione allo specifico ruolo svolto dovesse trasferire a soggetti esterni al Gruppo verificare e garantire preventivamente l'avvenuta sottoscrizione del *confidentiality agreement*. Il *template* di tale accordo, i cui contenuti sono derogabili soltanto previa espressa autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, eventualmente del Segretario del Consiglio su delega del Presidente, o di un Amministratore Delegato, è allegato *sub C* alla presente Procedura.

### Sicurezza fisica

- 9.6 L'attività di produzione dei supporti (quali, a fini esemplificativi, stampa e fotocopiatura di documenti) contenenti informazioni *market sensitive* deve essere presidiata da personale iscritto nel Registro. Le successive operazioni di conservazione, distribuzione e, in genere, gestione di detti supporti sono responsabilità di quanti ne dispongano, e nei limiti in cui ne dispongano, in base al titolo risultante dall'iscrizione nel Registro. A ciascuno spetta assicurare la tracciabilità delle operazioni di gestione dei supporti che a esso sono stati affidati.
- 9.7 Il supporto deve essere etichettato "market sensitive" per rendere riconoscibile la natura dell'in-

formazione in esso contenuta; a questo scopo gli eventuali *file*, a prescindere dall'estensione, devono recare nella denominazione il nome in codice del contesto informativo al quale appartengono.

- 9.8 I supporti recanti informazioni *market sensitive* devono essere custoditi in locali ad accesso fisico controllato ovvero essere riposti in archivi custoditi o protetti al termine del loro utilizzo e non devono mai essere lasciati incustoditi, particolarmente quando portati all'esterno delle sedi di lavoro.
- 9.9 La distruzione dei supporti recanti informazioni *market sensitive* deve avvenire a cura degli stessi soggetti che ne dispongono, con le modalità più idonee a evitare ogni improprio recupero del contenuto informativo.

### Sicurezza logica

- 9.1 Le informazioni *market sensitive*, quando elaborate/trattate/trasmesse/archivate in formato elettronico, debbono essere trattate in modo da garantirne la riservatezza.
- 9.11 Il popolamento del Registro rispetto a uno specifico contesto informativo comporta in via automatica il corrispondente popolamento del *data base* delle licenze di autorizzazione all'accesso ai corrispondenti *file*, con i profili utente corrispondenti ai ruoli definiti nel Registro medesimo, anche per categoria.

## 10 COMUNICAZIONE AL MERCATO DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA - REGOLE GENERALI

- 10.1 Nel caso di genesi "volontaria" dell'informazione privilegiata (ovvero di informazione privilegiata oggetto di procedimento di accertamento), è responsabilità del soggetto titolato a qualificare il contesto informativo come *market sensitive* (ovvero del primo riporto organizzativo preposto al procedimento di accertamento) attivare tempestivamente il processo di elaborazione della comunicazione da diffondere al mercato all'atto del perfezionarsi dell'informazione privilegiata.
- 10.2 A tal fine, detto soggetto gestisce i rapporti con la Direzione Media Communications, coordinando quanti fra gli iscritti nel Registro per lo specifico contesto informativo riguardato dispongano dei necessari elementi conoscitivi, affinché la Direzione Media Communications possa elaborare uno schema di comunicato. Il *Market Sensitivity Support Group* verifica tale schema sotto il profilo della congruenza dei dati economico/finanziari presentati, dell'adeguatezza a soddisfare le esigenze degli investitori e della comunità finanziaria, della coe-

renza con quanto già rappresentato dalla Società nei propri rapporti istituzionali, ovvero in precedenti comunicati, della compliance con la normativa applicabile.

- 10.3 Da ultimo, il Referente Informativo valuta se attivare specifiche verifiche preventive con le Autorità di Vigilanza (i.e. Borsa Italiana, Consob), anche ai fini - se del caso - di richiedere nelle forme dovute il ritardo della *disclosure*.
- 10.4 La Direzione Media Communications sottopone infine la bozza di comunicato, quale risultante a seguito degli interventi e delle valutazioni innanzi descritti, all'approvazione del Vertice societario (ovvero del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità, qualora la determinazione collegiale determini il perfezionamento dell'informazione privilegiata); ne recepisce le eventuali osservazioni o modifiche e riceve l'autorizzazione per effettuare la *disclosure* dall'Amministratore a ciò delegato. La Direzione Media Communications - accertata la presenza della dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari della Società, che ne attesta la corrispondenza al vero, ove esso rechi informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del Gruppo - diffonde poi il comunicato, secondo la normativa applicabile, dandone immediata notizia a *Investor Relations*, al Referente Informativo, affinché svolgano le attività di competenza, nonché ai primi rapporti del Vertice societario.
- 10.5 Dopo la diffusione al pubblico, il comunicato stampa è pubblicato senza indugio (e comunque entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della sua diffusione) a cura della Direzione Media Communications sul sito Internet della Società con indicazione del giorno e dell'ora dell'inserimento.
- 10.6 In caso di informazione privilegiata costituita da un fatto istantaneo oggetto di mero recepimento, il processo innanzi descritto - *mutatis mutandis* - è attivato dal soggetto interno all'organizzazione abilitato all'accertamento.

## 11. COMUNICAZIONE AL MERCATO DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA - CASI PARTICOLARI

### Rumors e richieste dell'Autorità

- 11.1 Qualora
- si verifichi una rilevante variazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, in presenza di notizie diffuse tra il pubblico, non in conformità alla presente Procedura, e concernenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, eventuali

operazioni di finanza straordinaria, acquisizioni o cessioni significative, ovvero l'andamento degli affari della Società o delle sue controllate;

- a mercati chiusi ovvero nella fase di preapertura, si sia in presenza di notizie di dominio pubblico non diffuse in conformità alla presente Procedura e idonee a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari della Società o delle sue controllate;
  - vi sia una segnalazione da parte di Borsa Italiana o Consob circa la diffusione di c.d. *rumors* di mercato, il Referente Informativo, con l'ausilio del *Market Sensitivity Support Group* e dei responsabili delle funzioni aziendali interessate, provvede alla disamina della situazione per verificare la necessità e/o l'opportunità di informare il pubblico sulla veridicità delle notizie di dominio pubblico, integrandone e correggendone il contenuto, ove necessario, al fine di ripristinare condizioni di parità e correttezza informativa, eventualmente valutando l'esigenza di richiedere nelle forme dovute il ritardo della *disclosure*.
- 11.2 Analogamente, il Referente Informativo provvede, con l'ausilio del *Market Sensitivity Support Group* e dei responsabili delle funzioni aziendali interessate, alla disamina della situazione per verificare la necessità e/o l'opportunità di effettuare una comunicazione al pubblico (valutando altresì, come sopra, l'eventuale esigenza di richiedere nelle forme dovute il ritardo della *disclosure*), qualora Borsa Italiana o Consob formulino richieste di informazioni o di comunicazioni al mercato, anche in assenza di *rumors*.
- 11.3 In caso di riconosciuto accertamento della necessità/opportunità di comunicazione al pubblico, il Referente Informativo attiva il processo di definizione del comunicato da fare oggetto di *disclosure* al mercato, nei termini innanzi illustrati.

### Profit warning

- 11.4 Nel caso di precedente comunicazione di target (anche in forma di trend di variazione) e/o dati previsionali della Società e/o delle società controllate, sarà cura della Direzione *Investor Relations*, d'intesa con le Direzioni Generali interessate, monitorare la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con quanto già diffuso, nonché monitorare il "*consensus*" del mercato, al fine di diffondere eventuali *profit warning* in caso di rilevante e durevole scostamento tra le attese del mercato e quelle interne alla Società.
- 11.5 Il processo di predisposizione del comunicato stampa, se necessario, avviene a cura della Direzione Finanza e del Controllo di Gestione di Gruppo, con le modalità innanzi illustrate.

## 12. RAPPORTI CON TERZI

- 12.1 All'interno della Società specifiche strutture sono preposte alle relazioni con i *media* e con la comunità finanziaria nazionale ed internazionale.

### Rapporti con la comunità finanziaria

- 12.2 I rapporti con la comunità finanziaria sono curati dalla Direzione *Investor Relations*.
- 12.3 In occasione di incontri con la comunità finanziaria (quali *road-shows*, *conference calls*, convegni, etc.), la Direzione *Investor Relations* comunica preventivamente al *Market Sensitivity Support Group*, per le valutazioni di competenza, luogo, tempo, modalità e oggetto dell'incontro, fornendo bozza dell'eventuale materiale destinato alla presentazione/distribuzione ai partecipanti. Copia di tale materiale, in versione finale, deve essere inviato al Referente Informativo per gli eventuali adempimenti verso il mercato prima della sua presentazione/distribuzione ai partecipanti agli incontri.
- 12.4 Nel caso in cui, nel corso della verifica preventiva dei contenuti dell'evento, siano riscontrate informazioni privilegiate, su iniziativa del Referente Informativo viene predisposto e diffuso appositamente comunicato al mercato. Analogamente si procede qualora, nell'ambito dell'incontro, si verifichi l'involontaria diffusione al pubblico di informazioni privilegiate.

### Rapporti con i media

- 12.5 I rapporti con gli organi di stampa sono curati dalla funzione la Direzione Media Communications.
- 12.6 Sono deputati a rilasciare interviste e dichiarazioni riguardanti la Società, nonché a partecipare a incontri con i giornalisti, il Presidente, l'Amministratore Delegato, previa consultazione con il Presidente, nonché gli altri soggetti autorizzati dal Presidente, anche su proposta della Direzione Media Communications. Detta funzione preventivamente concorda con l'interessato i contenuti dell'intervista o della conferenza stampa, tenendone costantemente informato, se del caso, il *Market Sensitivity Support Group*, per le valutazioni di competenza.
- 12.7 Nel caso in cui, nel corso della verifica preventiva dei contenuti dell'evento, siano riscontrate informazioni privilegiate, su iniziativa del Referente Informativo viene predisposto e diffuso appositamente comunicato al mercato, secondo le modalità innanzi illustrate. Analogamente si procede qualora, nell'ambito di interviste o conferenze stampa, si verifichi l'involontaria diffusione al pubblico di informazioni privilegiate.

## Conferenze, convegni, corsi e conventions

- 12.8 In occasione della partecipazione da parte del management a conferenze, convegni, corsi e *conventions*, la funzione aziendale interessata comunica preventivamente alla Direzione Media Communications - nel caso di incontri pubblici ai quali sia presumibile la partecipazione di giornalisti - e alla Direzione Human Resources luogo, tempo, modalità e oggetto dell'incontro, fornendo il nominativo del rappresentante della Società nella circostanza, nonché bozza dell'eventuale materiale destinato alla presentazione/distribuzione ai partecipanti.
- 12.9 A valle di preventiva, sommaria deliberazione, la Direzione Media Communications (e/o la Direzione Human Resources) attiva, se del caso, la verifica dei contenuti dell'evento con il *Market Sensitivity Support Group*. Qualora poi, in esito a detta verifica, siano riscontrate informazioni privilegiate, su iniziativa del Referente Informativo viene predisposto e diffuso appositamente comunicato al mercato, con le modalità innanzi illustrate.

## 13. PUBBLICAZIONI

- 13.1 Il contenuto di qualsiasi pubblicazione della Società (a titolo esemplificativo: sotto forma di avvisi pubblicitari, *brochure* pubblicitarie, *booklet* informativi, riviste aziendali) deve essere verificato preventivamente dalla Direzione Affari Istituzionali e Culturali, con il supporto del *Market Sensitivity Support Group*, al fine di assicurare la correttezza e l'omogeneità dei dati e delle notizie riportati con quelli già diffusi e di verificare che non contengano informazioni privilegiate.
- 13.2 Nel caso in cui, nel corso della verifica preventiva dei contenuti della pubblicazione, siano riscontrate informazioni privilegiate, su iniziativa del Referente Informativo viene predisposto e diffuso appositamente comunicato al mercato.
- 13.3 Nel sito Internet della Società sono pubblicate informazioni economico-finanziarie, documenti societari, presentazioni alla comunità finanziaria, documenti informativi, ecc. Detta pubblicazione (autorizzata dai responsabili di Funzione competenti per materia) non può avvenire prima che la Società abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente; a tal fine, la Funzione competente per materia invia la documentazione al Referente Informativo affinché provveda agli adempimenti previsti dalla normativa applicabile.

## ANNEX 1 - MODELLO DI INFORMATIVA DA TRASMETTERE AI SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO

In ossequio alle previsioni dell'art. 115-*bis* del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58/1998 e successive modificazioni, di seguito il "TUF") Pirelli & C. S.p.A. ha provveduto ad istituire il Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni che possono divenire informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 114 del TUF (di seguito le "Informazioni" e il "Registro").

Al riguardo, con la presente informo, ai sensi dell'art. 152-*quinquies* del Regolamento Emittenti della Consob (Delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni), che si è provveduto

**[N.B.: a seconda del motivo per il quale viene inviata la comunicazione occorre inserire uno dei seguenti testi alternativi]**

- ad iscrivere la sua persona [ovvero: la vostra società/ associazione professionale] nel Registro in qualità di persona che ha accesso su base regolare alle Informazioni nell'ambito dell'Attività ricorrente; **[N.B.: comunicazione relativa all'iscrizione nell'ambito di un'Attività ricorrente]**
- ad iscrivere la sua persona [ovvero: la vostra società/ associazione professionale] nel Registro in qualità di persona che ha accesso su base occasionale alle Informazioni nell'ambito del Progetto/Evento; **[N.B.: comunicazione relativa all'iscrizione per la partecipazione ad un Progetto/Evento]**
- ad annotare nel Registro che la sua persona non ha più accesso alle Informazioni relative al Progetto/Evento; **[N.B.: comunicazione da effettuarsi alla fine di un Progetto/Evento]**
- ad annotare nel Registro che la sua persona [ovvero: la vostra società/associazione professionale] non ha più accesso alle Informazioni nell'ambito dell'Attività ricorrente; **[N.B.: comunicazione da effettuarsi alla fine dell'iscrizione di un soggetto "su base regolare" nell'ambito di un'attività ricorrente]**

A tal fine si rappresenta che per informazione privilegiata si intende, ai sensi dell'art. 181 del TUF, un'informazione di carattere preciso - concernente direttamente o indirettamente Pirelli & C. S.p.A. (di seguito la "Società") o i suoi strumenti finanziari o una società controllata - che non è stata resa finanziari relativi alla Società.

Ai sensi dell'art. 114 del TUF, la Società è tenuta a comunicare le informazioni privilegiate che riguardano la società stessa o le sue controllate senza indugio al pubblico ed il ritardo di tale adempimento è consentito, sotto la responsabilità della Società, solo in determinate ipotesi e alle condizioni stabilite dalla Consob, sempre che la Società sia in grado di garantire la riservatezza delle informazioni medesime.

Qualora le Informazioni vengano comunicate ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza, la Società deve integralmente comunicarle al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio nel caso di divulgazione non intenzionale.

È pertanto essenziale il rispetto da parte delle persone iscritte nel Registro degli obblighi di riservatezza sulle Informazioni cui hanno accesso.

In proposito, si fa presente che spetta a ciascuno degli iscritti nel Registro l'onere di assicurare la tracciabilità della gestione dell'Informazione e la relativa riservatezza all'interno della sua sfera di attività e responsabilità, a partire dal momento in cui, con qualunque mezzo (i.e. per corrispondenza, in occasione di riunioni, incontri e/o altro), sia entrato in possesso di Informazioni inerenti l'Attività ricorrente ovvero il Progetto/Evento per il quale è iscritto.

Qualora l'iscritto dovesse comunicare, anche involontariamente, le Informazioni a soggetti non in possesso delle stesse (anche se già iscritti nel Registro per altri motivi) avrà l'obbligo di informare di ciò immediatamente il Responsabile del Registro.

Si ricorda inoltre che il Titolo I-Bis del predetto TUF prevede specifiche sanzioni per i casi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato; in particolare, sono previste sanzioni penali (art. 184) e amministrative (art. 187-*bis*) a carico di chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio,

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Le sanzioni penali, irrogabili dal giudice, consistono nella reclusione da due a dodici anni e nella multa da euro ventimila a euro tre milioni; le sanzioni amministrative, applicabili dalla Consob con provvedimento motivato vanno da euro centomila a euro quindicimilioni.

Gli importi delle multe e delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra citate possono essere aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Fatta salva la possibilità per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione degli obblighi richiamati nella presente Informativa, la loro inosservanza comporta:

- (i) per i lavoratori dipendenti, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile,
- (ii) per eventuali altri collaboratori, la risoluzione - anche senza preavviso - del rapporto;
- (iii) per gli amministratori ed i sindaci della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà proporre alla successiva Assemblea la revoca per giusta causa del consigliere o sindaco inadempiente.

I dati personali necessari per l'iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196/2003 (il "Codice privacy").

Si prega di prendere visione dell'estratto della normativa cui fa riferimento la presente e dell'informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy collegandosi all'indirizzo [www.pirelli.com](http://www.pirelli.com).

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione si prega di rivolgersi a [inforegistro@pirelli.com](mailto:inforegistro@pirelli.com)

(Il Responsabile)

## **ANNEX 2 - REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

**ex art. 115-bis del decreto legislativo n. 58/1998 e successive modificazioni (di seguito il "Registro")**

### **Criteri di tenuta e modalità di gestione e ricerca dei dati**

#### **Impostazione del Registro**

Tenuto conto:

- a) dell'art. 115-bis del decreto legislativo n. 58/1998 e successive modificazioni (di seguito il "TUF"), che prevede l'istituzione di un Registro delle persone che

hanno accesso - sia su base regolare che occasionale - a informazioni privilegiate "in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte";

- b) dell'art. 152-bis del Regolamento Emittenti della Consob, da ultimo modificato con delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 (di seguito "Regolamento"), che disciplina le informazioni da inserire nel Registro, riferendole comunque alle persone iscritte nello stesso;

il Registro di Pirelli & C. S.p.A (di seguito "**Pirelli & C.**" o, anche, la "**Società**") è impostato su base soggettiva. Ogni persona (i.e. persona fisica, giuridica, ente o associazione professionale) sarà pertanto qualificata sulla base dello specifico rapporto che la lega all'emittente e in virtù del quale la stessa viene in possesso di informazioni che possono divenire informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 114 del TUF (di seguito "**Informazioni market sensitive**"). Tale rapporto viene definito nel Registro "Ruolo". La categoria è suscettibile di riempimento con un indefinito numero di contenuti; certamente, include le figure sotto indicate:

- a) componenti di organi di amministrazione, direzione e controllo della Società o di società del gruppo;
- b) lavoratori dipendenti della Società o di società del gruppo, in relazione alla specifica posizione ricoperta;
- c) consulenti, revisori;
- d) azionisti che esercitano attività di direzione e coordinamento, se esistenti.

Nel definire il profilo dei singoli Ruoli, in base al programma di crittografia adottato dalla Società, verranno attribuite le abilitazioni di accesso ai file relativi ai singoli contesti informativi per i quali avviene l'iscrizione.

Fermo restando quanto sopra, le iscrizioni possono essere effettuate:

- su base regolare, per attività/processi ricorrenti o continuativi quali, ad esempio, i processi di rendicontazione, *budget*, *forecast* e le attività di preparazione delle riunioni degli organi sociali (di seguito le "Attività ricorrenti");
- su base occasionale, per operazioni/progetti/eventi specifici quali, ad esempio, operazioni di finanza straordinaria, acquisizioni/cessioni di *asset* o partecipazioni, notifica di un provvedimento sanzionatorio (di seguito i "Progetti/Eventi").

Alcune persone verranno iscritte nel Registro solo in relazione a singoli Progetti/Eventi per i quali vengano in possesso di informazioni *market sensitive*, con indicazione della data di ingresso nel Registro e di quella nella quale il soggetto non avrà più accesso alle predette informazioni, che coincideranno, rispettivamente, con il momento in cui il soggetto viene coinvolto nel Progetto/Evento e con la fine del periodo in cui il Progetto/Evento dia luogo ad informazioni *market sensitive* (ad esempio, con la pubblicazione del comunicato *price sensitive* relativo alla



positiva decisione di un'operazione, ovvero con la decisione di non portare a compimento la stessa) o il momento antecedente in cui, per qualsiasi motivo, l'iscritto non abbia più accesso alle predette informazioni. Altre potranno essere iscritte, oltre che in relazione a specifici Progetti/Eventi, anche per le Attività ricorrenti, come persone abilitate all'accesso – in relazione alla specifica funzione svolta all'interno della Società o di società dalla stessa controllate – a informazioni *market sensitive*. Dette funzioni saranno descritte, a fini di chiarezza, all'interno del Registro, con particolare riguardo alle normali tempistiche dei flussi informativi che le riguardano, sì da circoscrivere entro corretti confini l'accesso "abituale" delle persone di volta in volta interessate ai flussi informativi di cui sopra. Tali persone saranno iscritte la prima volta all'atto dell'inserimento nella funzione e la posizione degli stessi verrà aggiornata, con le modalità di seguito previste, in occasione della modifica o della cessazione dalla posizione ricoperta. Come sopra indicato, tali soggetti potranno contestualmente essere oggetto di iscrizione anche in relazione a specifici Progetti/Eventi.

### Criteria di tenuta del Registro

#### A) PROGETTI/EVENTI

Nel caso di inizio di un Progetto/Evento espressione di una volontà della Società (i.e. a genesi volontaria), il soggetto abilitato alla qualificazione delle relative informazioni come *market sensitive*, e all'iscrizione delle persone in possesso delle informazioni medesime nel Registro (di seguito il "Referente") è quello legittimato a sottoporre il contenuto all'organo competente a decidere sul Progetto/Evento medesimo e quindi

- nel caso in cui la decisione spetti all'organo consiliare di Pirelli & C. (ad esempio per le operazioni di finanza straordinaria) il Presidente del Consiglio di Amministrazione; questi può delegarne la responsabilità al Segretario del Consiglio di Amministrazione che a tal fine potrà coordinarsi con i Direttori Generali;
- nel caso in cui la decisione spetti a un organo delegato di Pirelli & C. (ad esempio per un accordo di natura commerciale), il riporto organizzativo diretto dell'organo delegato (c.d. primi riporti); potranno quindi essere iscritti nel Registro anche dipendenti o componenti degli organi sociali di società controllate da Pirelli & C. le quali, di norma, non terranno un proprio registro. Fanno eccezione a questa regola le società controllate emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani (ivi comprese quelle che promuovono e gestiscono quote di fondi comuni di investimento immobiliare quotati) che terranno un proprio registro ex art. 115-bis TUF e che saranno quindi iscritte nel Registro di cui al presente documento come persona giuridica,

nel rispetto dell'art. 152-bis, comma 2, lettera a) del Regolamento.

Nel caso invece in cui il Progetto/Evento sia conseguenza dell'accertamento di fatti o circostanze oggettivi (i.e. a genesi esterna), il Referente sarà il primo riporto organizzativo dell'organo delegato di Pirelli & C. alla cui sfera di attività il Progetto/Evento sia riferibile e che lo recepisca, se si tratti di Progetto/Evento ad accertamento non formalizzato, o quello preposto al procedimento di accertamento dei dati eventualmente formalizzato ex ante, se tale procedimento esista.

Le stesse persone sopra indicate saranno responsabili delle successive scelte di riclassificazione delle informazioni *market sensitive*, e conseguentemente dell'iscrizione nel Registro della fine o della sospensione del Progetto/Evento.

#### B) ATTIVITÀ RICORRENTI

Allo stato, vengono individuate quali Attività ricorrenti che danno luogo ad iscrizione come tali nel Registro le seguenti attività:

- predisposizione di situazioni contabili periodiche;
- predisposizione di situazioni previsionali e definizioni di obiettivi quantitativi;
- preparazione e tenuta delle riunioni di organi sociali/comitati della Società o delle sue controllate;
- predisposizione dei comunicati ex art. 114, comma 1, del TUF;
- rapporti con investitori, analisti e media.

L'analisi della singola Attività ricorrente, è effettuata dalla Direzione Human Resources che si avvarrà - per l'individuazione della fase a partire dalla quale è richiesta l'iscrizione al

Registro - delle indicazioni del primo riporto organizzativo preposto all'Attività ricorrente. Il conseguente popolamento e aggiornamento del Registro, anche in relazione alle evoluzioni organizzative, è di competenza della Direzione Human Resources

Ulteriori Attività ricorrenti rilevanti ai fini del Registro potranno essere individuate dal Responsabile del Registro (come di seguito definito), anche su proposta della stessa Direzione Human Resources.

#### Responsabile

Il Responsabile del Registro è il Segretario del Consiglio di Pirelli & C., cui spettano, oltre alle funzioni individuate in altre parti del presente documento:

- la supervisione generale sulla tenuta del Registro e la possibilità di accedere a tutte le informazioni in esso contenute, con facoltà di estrazione delle medesime con ogni modalità resa possibile dal sistema;
- i rapporti con l'autorità giudiziaria o di vigilanza a fronte di eventuali richieste inerenti i dati contenuti nel Registro;

- il coordinamento dei Referenti e la risoluzione di eventuali dubbi che possano sorgere dalle attività di gestione operativa del Registro.

### Modalità di gestione e ricerca dei dati

Il Registro è tenuto con modalità informatiche e consiste in un sistema accessibile via Internet/Intranet protetto da opportuni criteri di sicurezza. L'accesso all'applicazione è consentito al Responsabile e ai Referenti. In particolare, il Responsabile ha, come detto, completa visibilità su tutti i contenuti del Registro e può effettuare tutte le operazioni di inserimento e ricerca consentite dal sistema. I Referenti sono invece dotati di abilitazioni più limitate avendo la possibilità di visualizzare, oltre che i dati relativi alle Attività ricorrenti, solo le informazioni da ciascuno degli stessi inserite.

Le persone fisiche saranno iscritte nel Registro con l'indicazione del proprio nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio eletto ed eventuale indirizzo di posta elettronica. Qualora l'iscritto sia una persona giuridica, un ente o un'associazione professionale oltre ai dati identificativi dovranno essere sempre indicati anche il nominativo e i dati di cui sopra di una persona fisica di riferimento.

Per ciascuna iscrizione nel Registro (e, pertanto, sia per ciascun Progetto/Evento che per ciascuna Attività ricorrente) il sistema terrà indicazione del Ruolo dell'iscritto, della data di iscrizione e di quella a partire dalla quale l'iscritto non ha più accesso alle relative informazioni *market sensitive*, nonché della data di tutti gli aggiornamenti effettuati. Tutti i dati sopra indicati, nel rispetto della normativa vigente, vengono mantenuti disponibili per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

Nel caso specifico di un Progetto/Evento, il Responsabile del Registro riceverà – sempre in via telematica e con la periodicità dallo stesso fissata – una comunicazione nella quale verranno indicate le posizioni aperte per le quali non è stata iscritta una data di fine o di sospensione del Progetto/Evento medesimo in modo da poter verificare la situazione effettiva di ciascuno di essi.

La ricerca dei dati contenuti nel Registro potrà essere effettuata:

- su base personale (i.e. cognome o denominazione dell'iscritto);
- per singolo Progetto/Evento o Attività ricorrente;
- per categoria di informazioni (i.e. tutti i Progetti/Eventi o le Attività ricorrenti);
- sulla base dello stato (aperto, chiuso) del Progetto/Evento o Attività ricorrente.

L'output generato potrà essere visualizzato a video, stampato o esportato in un file.

Considerata la sussistenza dell'obbligo di comunicare a ciascuno dei soggetti iscritti nel Registro l'inserimento nello stesso e i successivi aggiornamenti, come pure gli

obblighi derivanti dal possesso di informazioni privilegiate e le sanzioni previste in caso di violazione, l'applicazione provvede a inoltrare automaticamente ai dipendenti, via posta elettronica, le comunicazioni richieste dalla normativa vigente. Con riferimento alle altre tipologie di soggetti iscritti il sistema provvede a segnalare al Responsabile e/o ai Referenti che hanno dato corso all'iscrizione la necessità di procedere tempestivamente alle comunicazioni dovute.

### ANNEX 3.1

[carta intestata del consulente o della controparte]

.....

### STRETTAMENTE PRIVATO E RISERVATO

Spett.le  
Pirelli & C. S.p.A.

Alla c.a. di .....

**Oggetto: Accordo di riservatezza relativo alla ipotesi di:**

.....  
..... (“Operazione”)

Egregi Signori,  
facciamo riferimento alle conversazioni intercorse sull'Operazione ed alla Vostra richiesta di assunzione, da parte nostra, anche per conto dei Soggetti Rilevanti (come in seguito specificati) di un preciso impegno di riservatezza.

Dichiariamo di essere consapevoli ed informati del fatto che, a seguito del nostro coinvolgimento nell'Operazione, potranno esserci forniti e/o comunicati dati e informazioni, in forma scritta, elettronica e orale, in merito:

- all'Operazione, compresa la sua esistenza,
- a Pirelli & C. S.p.A. (“Società”) e/o alle società da questa controllate o a questa collegate (per tali intendendosi quelle sulle quali la Società esercita, per via diretta o indiretta, una influenza notevole), e
- ai soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale della Società (complessivamente, “**Informazioni Riservate**”)<sup>82</sup>.

Con la presente ci impegniamo a considerare le Informazioni Riservate come strettamente private e confidenziali e a non comunicare e/o divulgare le Informazioni Riservate, se non con il preventivo consenso scritto della Società, a persone diverse da:

- amministratori, dirigenti o dipendenti nostri [o di società consociate (intendendosi come tali le società

<sup>82</sup> Eliminare di volta in volta i paragrafi non applicabili ovvero, se del caso, inserirne eventualmente di ulteriori;

controllanti e le società controllate, anche indirettamente, da noi e/o dalla medesima società controllante, definite congiuntamente le “**Consociate**”)]<sup>83</sup>,

(ii) avvocati o altri consulenti o collaboratori della nostra società o delle Consociate incaricati con il Vostro consenso scritto,

(iii) *partners*, associati, consulenti, dipendenti, assistenti o collaboratori operanti presso o per lo scrivente studio e/o associazione professionale<sup>84</sup>,

che siano direttamente coinvolti nell’Operazione e abbiano necessità di venire a conoscenza delle Informazioni Riservate. Ci impegniamo altresì a utilizzare le Informazioni Riservate solo ai fini dell’Operazione e a non usare tali informazioni in alcun modo che possa arrecare pregiudizio alla Società, sue controllate o collegate e ai soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale della Società.

Dichiariamo di essere dotati di un sistema interno di controllo pienamente idoneo a consentire la protezione delle Informazioni Riservate in conformità a quanto disposto dal presente accordo.

Ci impegniamo inoltre a fare in modo che ciascuno dei soggetti indicati nei paragrafi da (i) a (iii) di cui sopra<sup>85</sup> (tutti congiuntamente i “**Soggetti Rilevanti**”) venga preventivamente debitamente informato circa gli obblighi di riservatezza e i doveri derivanti dall’applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, nonché della relativa normativa regolamentare di attuazione (nell’insieme il “**Decreto Legislativo**”) e a fare altresì in modo che ciascuna delle persone suddette si conformi alle disposizioni del presente accordo, assumendoci la responsabilità, ai sensi dell’art. 1381 cod. civ., per ogni violazione del presente accordo compiuta dai suddetti Soggetti Rilevanti.

Le informazioni fornite non saranno considerate Informazioni Riservate nel caso in cui: (x) siano o divengano di pubblico dominio, ad eccezione dell’ipotesi in cui ciò sia conseguenza di una divulgazione e/o comunicazione non autorizzata effettuata da noi o da uno dei Soggetti Rilevanti; ovvero (y) siano o vengano rese disponibili a noi [o alle Consociate] da soggetti terzi rispetto alla Società ed al gruppo facente capo alla stessa, a condizione che tali soggetti terzi non abbiano violato un obbligo a noi noto di riservatezza assunto nei confronti della Società o di altri soggetti appartenenti al suo gruppo; (z) siano state da noi [o dalle nostre Consociate] autonomamente elaborate senza fare, in alcun modo e sotto qualsiasi forma, uso di, ovvero riferimento a, Informazioni Riservate.

In deroga a quanto sopra detto, i soggetti obbligati a norma

del presente accordo non saranno tenuti al rispetto delle obbligazioni qui assunte nel caso in cui le Informazioni Riservate debbano essere rivelate o comunicate per legge, regolamento o per ordine di autorità a cui non si possa opporre rifiuto. Resta peraltro inteso che, in tali situazioni, ci impegniamo a informarVi, per iscritto, tempestivamente, di tali ordini o obblighi e a consultarci preventivamente con Voi in merito all’opportunità di adottare iniziative volte ad opporsi o a limitare l’ambito di tali richieste.

Nel caso in cui la divulgazione e/o la comunicazione sia effettivamente dovuta, ci impegniamo a cooperare con Voi, anche qualora si manifesti l’esigenza di ritardare la comunicazione ai sensi dell’art. 114, comma 3, del Decreto Legislativo, al fine di ottenere ogni provvedimento o altra misura necessaria o utile per assicurare un trattamento riservato e confidenziale a specifiche parti delle Informazioni Riservate. Ci impegniamo a trattare le Informazioni Riservate nel rispetto della disciplina applicabile in materia di tutela della *privacy*.

Ci impegniamo inoltre – anche tenendo conto del fatto che alcune delle Informazioni Riservate sono suscettibili di divenire informazioni privilegiate ai sensi del Decreto Legislativo – a rispettare puntualmente le disposizioni previste dal Decreto Legislativo ed, in particolare, dichiariamo di:

- (i) riconoscere i doveri che derivano dall’applicazione del Decreto Legislativo; e
- (ii) essere a conoscenza delle possibili sanzioni previste dal predetto Decreto Legislativo anche in caso di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato.

Dichiariamo inoltre di essere a conoscenza che potrete ritenere necessario procedere alla nostra iscrizione nel registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate da Voi istituito e mantenuto ai sensi del Decreto Legislativo e di conseguenza ci impegniamo a comunicarVi per iscritto i nominativi dei Soggetti Rilevanti che hanno accesso alle Informazioni Riservate; Vi comunicheremo inoltre i nomi di quelli tra loro che accederanno ai vostri uffici.

Siamo altresì consapevoli e prendiamo atto del fatto che la violazione o il mancato adempimento degli obblighi di riservatezza assunti con il presente accordo potrebbe causare danni gravi ed irreparabili alla Società, alle sue controllate o collegate ed ai soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al suo capitale, nonché ai rispettivi amministratori. Di conseguenza, conveniamo ed accettiamo che, senza pregiudizio degli ulteriori rimedi, anche di natura cautelare, previsti per legge, la Società:

- a) potrà chiedere la risoluzione degli eventuali ulteriori accordi o contratti in essere con noi<sup>86</sup>, e
- b) per un periodo di almeno 3 anni non stipulerà nuovi accordi e contratti con noi<sup>87</sup>,

<sup>83</sup> Inserire il riferimento alle Società Consociate se del caso;

<sup>84</sup> Eliminare di volta in volta i paragrafi non applicabili ovvero aggiungerne eventualmente di ulteriori che riflettano la singola fattispecie, quali ad esempio: “(●) controparti dell’Operazione”; “(●) avvocati o altri consulenti o collaboratori della Società”;

<sup>85</sup> Eliminare di volta in volta il riferimento ai paragrafi da (i) a (iii) non applicabili ovvero, se del caso, aggiungere anche il riferimento agli ulteriori paragrafi inseriti;

<sup>86</sup> Aggiungere se del caso “e o le nostre Consociate”;

<sup>87</sup> Aggiungere se del caso “e o le nostre Consociate”;

in caso di accertata violazione degli obblighi previsti dal presente accordo da parte di uno qualunque dei soggetti obbligati a norma dello stesso e, comunque, in caso di applicazione di sanzioni amministrative o penali ai sensi del Decreto Legislativo a carico di uno qualunque dei predetti soggetti. Il periodo di cui alla lettera b) che precede decorrerà, rispettivamente, dalla data di accertamento della violazione ovvero dall'avvenuta conoscenza da parte della Società dell'applicazione di una delle predette sanzioni.

[Dichiariamo di essere a conoscenza che le Informazioni Riservate sono e rimarranno di proprietà della Società e/o delle sue Consociate. Su richiesta della Società saremo tenuti a rimettere immediatamente alla Società tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate e tutte le relative copie o estratti e a distruggere tutte le copie delle Informazioni Riservate in formato elettronico; vi daremo conferma scritta dell'avvenuta distruzione non appena la stessa sia stata effettuata. Qualora espressamente richiesto dalla legge e salvo comunque il rispetto degli obblighi di cui al presente accordo, potremo conservare nei nostri archivi una copia delle Informazioni Riservate a condizione che di tale conservazione ve ne diamo preventiva comunicazione scritta.]<sup>88</sup>

Gli impegni di cui al presente accordo saranno efficaci dalla data odierna e resteranno in vigore per 3 anni dal completamento dell'Operazione o dalla sua interruzione definitiva. Il presente accordo sarà regolato ed interpretato ai sensi della legge italiana. Le parti con la presente concordano che ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sua interpretazione o esecuzione sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Cordiali saluti.  
[*consulente o controparte*]

### **ANNEX 3.2**

[*on letter head of consultant or counterparty*]

.....  
**STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL**

Pirelli & C. S.p.A.

To the attention of:

\_\_\_\_\_

**Re: confidentiality agreement related to:**

.....  
.....  
.....  
.....  
**("Transaction")**

88 Paragrafo da inserire se del caso;

Dear Sirs,

Reference is made to our conversations regarding the Transaction and to your request that we assume certain confidentiality obligations, also on behalf of the Relevant Persons (as defined hereinafter).

We acknowledge that, as a consequence of our involvement with the Transaction, you may make available to us data and information, in written, electronic or oral form, relating to:

the Transaction, including its existence; Pirelli & C. S.p.A. (the "**Company**") and/or its controlled companies and/or companies on which the Company exercises, directly or indirectly, a significant influence, and the persons that own, directly or indirectly, a stake in the share capital of the Company

(such data and information is collectively referred to as the "**Confidential Information**")<sup>89</sup>.

We hereby undertake to maintain the Confidential Information strictly private and confidential and not to disclose or disseminate the Confidential Information, without the prior written consent of the Company, to persons other than the following:

directors, managers or employees of [either] our company [or our affiliates (for the purposes hereof affiliates means the controlling companies or the companies controlled, also indirectly, by us and/or under common control, jointly the "**Affiliates**")]<sup>90</sup>,

legal counsels or other advisers or assistants or of either our company or the affiliates appointed with your prior written consent,

partners, associates, advisers, employees or assistants of the undersigned firm and/or professional association,<sup>91</sup>

which are directly involved in the Transaction and need to know the Confidential Information.

Furthermore, we undertake to use the Confidential Information only for the purposes of the Transaction and not to use any Confidential Information in a way that may be prejudicial to the Company, its affiliates or other persons that own, directly or indirectly, a stake in the share capital of the Company.

We represent that we have in place a system of security measures fully adequate to protect the Confidential Information in accordance with the provisions of this Agreement.

We further undertake to inform preliminarily and appropriately each of the persons mentioned in paragraphs (i) to (iii) above (collectively referred to as the "**Relevant**")

89 Delete any paragraph which is not applicable and or insert any further paragraph if appropriate;

90 Insert reference to Affiliates if appropriate;

91 Delete any paragraph which is not applicable and or insert any further paragraph if appropriate, e.g. "(●) counterparties to the Transaction"; "(●) legal counsels or other advisers or consultants of the Company";

**Persons**)<sup>92</sup> of the confidentiality obligations under the Italian Legislative Decree no. 58 dated 24th February, 1998, as subsequently amended, and implemented by the relevant rules and regulations (the “**Decree**”), and to ensure that each of the Relevant Persons agrees and complies with the terms and conditions of this agreement as if they were a party to it. We agree that we shall be liable for any breach of this agreement by us and, pursuant to Article 1381 of the Italian Civil Code, by any of the Relevant Persons.

The information disclosed to the Relevant Persons shall not be deemed to be Confidential Information if such Confidential Information: (x) is in, or becomes part of, in the public domain other than as a result of an unauthorized communication or disclosure by us or any of the Relevant Persons; or (y) is, or becomes, available to us [or our Affiliates] by a third party which is not in breach of any duty of confidentiality (known to us) owed to the Company or other company within its group; (z) have been independently elaborated by us [or our Affiliates] without any kind of reliance or use, of any kind, of the Confidential Information.

Notwithstanding the foregoing, each of the persons subject to the confidentiality obligations set forth herein shall not be bound to fulfil any obligations hereunder in the event that the disclosure or communication of any part of the Confidential Information is required by law, regulation or order to which no opposition can be made. In such circumstances, we shall promptly notify you in writing and shall consult with you on the opportunity to take appropriate actions in order to obtain a waiver and/or communications is required, we undertake to cooperate with you, also in the event it appears necessary or appropriate to delay the timing of the disclosure and/or communication pursuant to Article 114, paragraph 3, of the Decree in order to obtain a protective order or undertakings required or advisable so as to ensure a private and confidential treatment for specific parts of the Confidential Information.

We hereby undertake to comply with the provisions of the applicable privacy laws and regulations.

We further undertake to comply with the provisions set forth in the Decree, also taking into account that any of the Confidential Information may, pursuant to the Decree, become market sensitive information. In particular, we hereby represent:

- (i) to acknowledge any duties arising out the Decree; and
- (ii) to be aware of the sanctions set forth in the Decree also in the event of abuse of market sensitive information or market manipulation.

We further represent to be aware that you may it deem

necessary to enter our names in the registry you keep pursuant to the provisions of the Decree, which records the list of persons having access to confidential information. Therefore, we undertake to provide you in writing with the names of the Relevant Persons having access to the Confidential Information and of those who will access your offices.

Furthermore, we acknowledge that the breach of the confidentiality obligations contemplated by this agreement could cause serious and unrecoverable damages to the Company, to its Affiliates and to its direct or indirect shareholders, as well as to their respective directors. Consequently, and without prejudice to any other legal remedies, including orders and injunctions, if a breach of the obligations hereunder by us or any of the Relevant Persons is ascertained and, in any event, upon enforcement of administrative or criminal sanctions pursuant to the Decree against us or any of the Relevant Persons, the Company: may terminate the agreements or contracts executed with us<sup>93</sup> and still in force, if any, and for a period of at least three years, will not enter into further agreements or contracts with us<sup>94</sup>.

The period mentioned in letter (b) above shall run, respectively, from either the date on which the breach is ascertained or the date on which the Company becomes aware of the enforcement of the abovementioned sanctions.

[We acknowledge that all Confidential Information is, and will remain, the property of the Company and or its Affiliates. Upon request of the Company, all documentation containing Confidential Information, and all copies or excerpts thereof, shall be immediately returned to you and all and all electronic records of the Confidential Information shall be deleted or destroyed; we will give you written confirmation of such deletion or destruction as soon as it has occurred.

Without prejudice to any obligation under this agreement, we may keep a copy of the Confidential Information for recording purposes if expressly required by mandatory provisions of law, provided that we give you prior written communication.]<sup>95</sup>

All obligations under this agreement become effective from the date hereof and shall terminate upon the third (3rd) anniversary of the completion of the Transaction or its definitive interruption.

This agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of Italy.

We hereby agree that any dispute arising out in connection with the construction or implementation of this agreement shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of Milan.

93 Insert “and or our Affiliates” if appropriate;

94 Insert “and or our Affiliates” if appropriate;

95 Insert this paragraph if appropriate;

92 Delete any paragraph from (i) to (iii) which is not applicable and or insert reference to any further paragraph which has been inserted, if appropriate;

Yours faithfully,

Consultant/Counterparty

.....

By:.....

Title:.....

## ALLEGATO I - INSIDER DEALING – BLACK-OUT PERIODS

Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. ha deliberato – in via di autodisciplina – di assoggettare le “persone rilevanti” della Società (tra i quali Amministratori e Sindaci della Società) al rispetto di specifici periodi nei quali è fatto divieto di compiere – anche per interposta persona – operazioni aventi a oggetto azioni emesse da Pirelli & C. o altri strumenti finanziari a esse collegati (cosiddetti *black-out periods*).

In particolare, il Consiglio ha deliberato che le persone rilevanti (“**Persone Rilevanti**”) (per tali intendendosi le persone fisiche di cui all’art. 152-*sexies*, comma 1, lettere da c.1) a c.3) del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni<sup>96</sup>, nonché quelle individuate – anche solo in via di autodisciplina – dallo stesso Consiglio di Amministrazione della Società) e le persone fisiche e giuridiche<sup>97</sup> ai medesimi strettamente legate si astengano dal compimento di operazioni su Strumenti Finanziari (come di seguito definiti) nei venti giorni precedenti la diffusione dei dati economico-finanziari di periodo, definitivi o di preconsuntivo<sup>98</sup>.

Il Consiglio di Amministrazione si è altresì riservato di determinare, in via straordinaria, ulteriori periodi durante i quali prevedere l’obbligo di astensione di cui sopra

<sup>96</sup> Articolo 152-*sexies* comma 1 lettere da c.1 a c.3 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999

“c.1) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di un emittente quotato;

c.2) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dell’emittente quotato;

c.3) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell’attivo patrimoniale dell’emittente quotato, come risultante dall’ultimo bilancio approvato.”

<sup>97</sup> Per tali intendendosi tutte quelle persone fisiche e giuridiche strettamente legate alle Persone Rilevanti e che si ritenga possano influenzarle ovvero possano essere dalle stesse influenzate (sono pertanto eccettuate ad esempio quelle persone giuridiche che ancorché controllate ai sensi della normativa anche regolamentare vigente, operino in condizioni di autonomia gestionale).

<sup>98</sup> I termini sono calcolati prendendo a riferimento il calendario delle riunioni consiliari per l’approvazione delle relazioni previste dall’articolo 154-ter commi 1, 2 e 5 del TUF comunicato al mercato dalla Società.

ovvero la sospensione del suddetto obbligo.

Per Strumenti Finanziari ai fini di quanto sopra, s’intendono:

- (i) gli strumenti finanziari ammessi a negoziazione in mercati regolamentati italiani ed esteri emessi da Pirelli & C. S.p.A. e dalle sue controllate, escluse le obbligazioni non convertibili;
- (ii) gli strumenti finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere gli strumenti di cui al punto (i) nonché i certificati rappresentativi degli strumenti di cui al punto (i);
- (iii) gli strumenti finanziari derivati, nonché *covered warrant*, aventi come attività sottostante gli strumenti finanziari di cui al punto (i), anche quando l’esercizio avvenga attraverso il pagamento di un differenziale in contanti. Si intendono, altresì, ricompresi nella definizione di Strumenti Finanziari di cui al precedente punto (i) le quote di Fondi comuni di investimento immobiliare quotati promossi e gestiti da società di gestione del risparmio facenti capo a Pirelli RE.

## ALLEGATO J - REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE

### ARTICOLO 1

- Il presente Regolamento trova applicazione alle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

### ARTICOLO 2

- Ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, provvede il Presidente della riunione (nel seguito “il Presidente”) adottando – come da legge e Statuto – le misure e le soluzioni ritenute più opportune.

### ARTICOLO 3

- Possono partecipare all’Assemblea con diritto di intervento alla discussione e di voto coloro che sono a ciò legittimati ai sensi della disciplina applicabile (nel seguito “i Partecipanti”).
- Fatta salva diversa indicazione nell’avviso di convocazione, l’identificazione personale e la verifica della legittimazione alla partecipazione all’Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento della stessa almeno un’ora prima di quella fissata per la riunione. Identificati i Partecipanti e verificata la loro legittimazione, sotto la supervisione del Presidente, il per-

sonale ausiliario messo a disposizione dalla Società fornisce ai partecipanti appositi contrassegni ai fini del controllo e dell'esercizio del voto.

- Ai Partecipanti è assicurata la possibilità di seguire il dibattito, intervenire nel corso del medesimo, esercitare il diritto di voto, con le modalità tecniche volta per volta determinate dal Presidente.
- I Partecipanti che, dopo l'ammissione in Assemblea, per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui questa si svolge ne danno comunicazione al personale ausiliario.

#### ARTICOLO 4

- Possono assistere alla riunione gli Amministratori nonché, con le modalità determinate dal Presidente, dirigenti, dipendenti della Società o delle società del Gruppo e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare.
- Con il consenso del Presidente e le modalità dallo stesso determinate, possono seguire i lavori professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, accreditati per la singola Assemblea.
- Coloro che sono accreditati per seguire i lavori devono farsi identificare dagli incaricati della Società, all'ingresso dei locali nei quali si tiene l'Assemblea, e ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire a richiesta.

#### ARTICOLO 5

- Come da legge e Statuto, spetta al Presidente dirigere i lavori assembleari, assicurando le migliori condizioni di un suo ordinato ed efficace svolgimento.
- Il Presidente può consentire l'utilizzo di strumenti di registrazione audio-video e di trasmissione.

#### ARTICOLO 6

- Il Presidente è assistito nella conduzione dei lavori e nella redazione del verbale da un Segretario, quando non sia presente un Notaio. Il Segretario o il Notaio possono a propria volta farsi assistere da persone di propria fiducia.
- Il Presidente, ai fini della gestione delle procedure di voto, è coadiuvato da scrutatori; può utilizzare personale ausiliario per assicurare il necessario supporto tecnico ed il servizio d'ordine.

#### ARTICOLO 7

- Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, trascorso un congruo lasso di tempo, ne viene data comunicazione ai Partecipanti e la trattazione degli argomen-

ti all'ordine del giorno deve intendersi rimessa alla eventuale successiva convocazione.

- Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e salva opposizione della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea, può sospendere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.

#### ARTICOLO 8

In apertura dei lavori il Presidente riepiloga gli argomenti all'ordine del giorno della riunione.

Il Presidente ha facoltà di concedere ai soci che abbiano richiesto, ai sensi di legge e di Statuto, l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea un tempo non superiore a 15 minuti per illustrare le corrispondenti proposte deliberative e per esporne le motivazioni.

#### ARTICOLO 9

- Il Presidente stabilisce l'ordine di discussione delle materie da trattare, anche in successione diversa da quella risultante dall'avviso di convocazione.
- È sua facoltà prevedere una discussione unitaria su più punti all'ordine del giorno, ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti all'ordine del giorno.
- Il Presidente e, su suo invito, coloro che assistono alla riunione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno.

#### ARTICOLO 10

- Spetta al Presidente dirigere e disciplinare la discussione, assicurando la correttezza del dibattito ed impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea.
- Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli punti all'ordine del giorno, può determinare in apertura di riunione il periodo di tempo, comunque non inferiore a 15 minuti, a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento.
- Il Presidente richiama i Partecipanti a rispettare i limiti di durata preventivamente fissati per gli interventi, oltre che ad attenersi alle materie poste all'ordine del giorno. In caso di eccessi e/o abusi il Presidente toglie la parola a chi se ne sia reso responsabile.

#### ARTICOLO 11

- Coloro che intendono prendere la parola debbono chiederlo al Presidente o al Segretario, indicando l'argomento al quale l'intervento si riferisce. La richiesta può essere presentata fin tanto che il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale la domanda di intervento si riferisce.
- I Partecipanti possono chiedere di prendere la parola

una seconda volta nel corso della stessa discussione, per una durata non superiore a cinque minuti, unicamente al fine di effettuare una replica o di formulare dichiarazioni di voto.

#### **ARTICOLO 12**

- Il Consiglio di Amministrazione e i Partecipanti hanno facoltà di avanzare, motivandole, proposte di deliberazione alternative, di modifica o integrazione rispetto a quelle eventualmente formulate dallo stesso Consiglio di Amministrazione ovvero dai soci richiedenti l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno, ai sensi di legge e Statuto.
- Il Presidente valuta la compatibilità delle proposte in relazione all'ordine del giorno della riunione e alle disposizioni applicabili.

#### **ARTICOLO 13**

- Possono intervenire nella discussione i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci; possono altresì prendere la parola, su invito del Presidente, anche per fornire risposte a eventuali richieste di chiarimento, coloro che assistono alla riunione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

#### **ARTICOLO 14**

- Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni, disponendo che la votazione su un argomento intervenga immediatamente dopo la chiusura della relativa discussione, oppure al termine del dibattito su tutti i punti all'ordine del giorno.
- Il Presidente stabilisce l'ordine di votazione delle proposte sui diversi argomenti e le modalità di svolgimento di ciascuna votazione nonché le modalità di rilevazione e computo dei voti ed è responsabile dell'accertamento dei risultati.

#### **ARTICOLO 15**

- Ultimate le operazioni di scrutinio con l'ausilio degli scrutatori e del Segretario, vengono proclamati i risultati della votazione.











## ALLEGATO K - RELAZIONE SULLE REMUNERAZIONI

### PREMESSA

La presente relazione sulle remunerazioni (“**relazione**”) si articola in:

Politica generale sulle remunerazioni per l’esercizio 2011 (“**Politica**”) e

Resoconto sulle remunerazioni per l’esercizio 2010 (“**Resoconto 2010**”).

La Politica stabilisce principi e linee guida ai quali si attiene il Gruppo Pirelli al fine di (i) determinare e (ii) monitorare l’applicazione (del)le prassi retributive come in seguito declinate.

La Politica è redatta alla luce delle raccomandazioni contenute nell’articolo 7 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., come modificato nel marzo 2010, cui Pirelli ha aderito e che entrerà in vigore a partire dall’esercizio 2012, nonché per gli effetti dell’articolo 14 della Procedura per le operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 3 novembre 2010.

Il Resoconto 2010, presentato per informativa all’Assemblea dei Soci, fornisce un consultivo in materia di remunerazione per l’esercizio 2010.

Per rendere più agevole la comprensione e la lettura della presente relazione si fornisce di seguito un glossario di alcuni termini ricorrenti:

**Annual Total Direct Compensation a Target:** indica la sommatoria (i) della componente fissa annua lorda della remunerazione, (ii) della componente variabile annuale che il beneficiario percepirebbe in caso di raggiungimento degli obiettivi a target; (iii) dell’annualizzazione della componente variabile a medio/lungo termine (cd. LTI) che il beneficiario percepirebbe in caso di raggiungimento degli obiettivi di medio/lungo termine a target;

**Direttori Generali:** soggetti nominati dal Consiglio di Amministrazione in relazione all’assetto organizzativo della Società e del Gruppo.

**Dirigenti con responsabilità strategica:** dirigenti, individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società, che detengono il potere o la responsabilità della pianificazione e del controllo delle attività della Società o il potere di adottare decisioni che possono incidere sull’evoluzione o sulle prospettive future della stessa.

**Executives:** dipendenti del Gruppo Pirelli che soddisfano specifici requisiti, stabiliti più nel dettaglio nei Criteri Applicativi (come definiti al paragrafo 1 della Politica), che tengono conto della posizione ricoperta all’interno

della struttura organizzativa, dell’autonomia, del potere decisionale nelle scelte, del potenziale e della prestazione del dipendente.

**Gruppo o Gruppo Pirelli:** indica l’insieme delle società incluse nel perimetro di consolidamento di Pirelli & C. S.p.A..

**Management:** indica l’insieme dei Direttori Generali, dei Dirigenti con responsabilità strategica, dei Senior Managers e degli Executives.

**MBO:** indica la componente variabile annuale della remunerazione conseguibile a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali;

**Piano LTI:** indica il Piano Long Term Incentive Cash illustrato nel paragrafo n. 9 della presente Politica;

**Pirelli & C.:** indica Pirelli & C. S.p.A.

**RAL:** indica la componente fissa annua lorda della remunerazione per coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente con una delle Società del Gruppo.

**Senior Managers:** i primi riporti (i) degli Amministratori investiti di particolari cariche ai quali siano delegate specifiche attribuzioni e (ii) dei Direttori Generali della Società la cui attività abbia un impatto significativo sui risultati di business.

**Società:** indica Pirelli & C. S.p.A.

### POLITICA GENERALE SULLE REMUNERAZIONI PER L’ESERCIZIO 2011

#### 1. Principi

La Società definisce e applica una Politica Generale sulle Remunerazioni volta ad attrarre, motivare e trattenere le risorse in possesso delle qualità professionali richieste per perseguire proficuamente gli obiettivi del Gruppo.

La Politica è definita in maniera tale da allineare gli interessi del *Management* con quelli degli azionisti, perseguendo l’obiettivo prioritario della creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo, attraverso la creazione di un forte legame tra retribuzione, da un lato, performance individuali e del Gruppo, dall’altro.

La definizione della Politica è il risultato di un processo chiaro e trasparente nel quale rivestono un ruolo centrale il Comitato per la Remunerazione e il Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione adotta, su proposta del Comitato per la Remunerazione, i “Criteri per l’Attuazione della Politica Generale sulle Remunerazioni” (“**Criteri Applicativi**”).

Eventuali scostamenti dai Criteri applicativi nella determinazione della remunerazione:

- degli amministratori investiti di particolari cariche, dei Direttori Generali e dei Dirigenti con responsabilità strategica sono preventivamente esaminati e approvati dal Comitato per la Remunerazione e dal Consiglio di Amministrazione;
- dei Senior Managers e degli Executives sono preventivamente approvati dal Chief People Officer della Società.

Almeno una volta l'anno, in occasione della presentazione del Resoconto sulle Remunerazioni, il Chief People Officer riferisce sul rispetto della Politica e sui relativi Criteri Applicativi al Comitato per la Remunerazione.

## 2. Comitato per la Remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno, sin dall'anno 2000, il "Comitato per la Remunerazione", con funzioni di natura istruttoria, consultiva e propositiva. In particolare, il Comitato per la Remunerazione:

- formula proposte al Consiglio di Amministrazione per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, in modo tale da assicurarne l'allineamento all'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti nel medio-lungo periodo;
- valuta periodicamente i criteri per la remunerazione del Management della Società e, su indicazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai quali siano delegate specifiche attribuzioni, formula proposte e raccomandazioni in materia, con particolare riferimento all'adozione di eventuali piani di *stock option* o di assegnazione di azioni;
- monitora l'applicazione delle decisioni assunte e delle *policy* aziendali in materia di remunerazione.

I componenti del Comitato per la Remunerazione, nominati dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 29 aprile 2008 (Consiglieri Bernardino Libonati, Alberto Bombassei, Giampiero Pesenti) e del 29 luglio 2009 (Consigliere Umberto Paolucci), sono tutti amministratori indipendenti. In data 30 novembre 2010 è scomparso il Consigliere Bernardino Libonati (Presidente). Conseguentemente, alla data della presente relazione il Comitato per la Remunerazione risulta così composto:

- Alberto Bombassei;
- Umberto Paolucci;
- Giampiero Pesenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, attribuito al Comitato per la Remunerazione le competenze del Comitato per le operazioni con parti correlate limitatamente alle determinazioni concernenti la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e dei Dirigenti con responsabilità strategica.

Al fine di una più ampia descrizione del funzionamento e delle attività svolte nel corso dell'esercizio 2010 dal Comita-

to per la Remunerazione si rinvia alla relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari per l'esercizio 2010.

## 3. Processo per la definizione e approvazione della Politica

La Politica è annualmente sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dal Comitato per la Remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminata e approvata la Politica, la propone al voto consultivo dell'Assemblea degli azionisti.

Il Comitato per la Remunerazione sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione altresì i "Criteri Applicativi" e sovrintende alla loro applicazione.

La Politica, che è stata approvata dal Comitato per la Remunerazione nella riunione del 23 febbraio 2011, è stata oggetto di valutazione anche in un'apposita riunione di tutti gli Amministratori Indipendenti; successivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del [8 marzo 2011] e posta all'esame e al voto consultivo dell'Assemblea degli Azionisti.

## 4. Contenuto della Politica

La Politica, come detto, definisce principi e linee guida ai quali:

- (i) il Consiglio di Amministrazione si attiene per la definizione della remunerazione:
  - dei componenti il Consiglio di Amministrazione e, in particolare, degli amministratori investiti di particolari cariche;
  - dei Direttori generali;
  - dei Dirigenti con responsabilità strategica;
- (ii) il Gruppo fa riferimento per la definizione della remunerazione dei Senior Managers e, più in generale, degli Executives del Gruppo..

## 5. La remunerazione degli amministratori

All'interno del Consiglio di Amministrazione è possibile distinguere tra:

- (i) amministratori investiti di particolari cariche ai quali possono essere altresì delegate specifiche attribuzioni;
- (ii) amministratori non investiti di particolari cariche.

L'attribuzione di poteri per i soli casi di urgenza ad amministratori non vale, di per sé, a configurarli come amministratori ai quali sono delegate specifiche attribuzioni.

Al 31 dicembre 2010 erano:

- amministratori investiti di particolari cariche il Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Tronchetti Provera e i Vice Presidenti Alberto Pirelli e Vittorio Malacalza; al Presidente erano altresì de-

legate specifiche attribuzioni (per un maggior approfondimento sul punto si rinvia alla relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari);

- amministratori non investiti di particolari cariche i Consiglieri Carlo Acutis; Carlo Angelici; Cristiano Antonelli; Gilberto Benetton; Alberto Bombassei; Franco Bruni; Luigi Campiglio; Enrico Tommaso Cucchiani; Giulia Maria Ligresti; Massimo Moratti; Renato Pagliaro; Umberto Paolucci; Giovanni Perissinotto; Giampiero Pesenti; Luigi Roth; Carlo Secchi.

L'assemblea degli Azionisti di Pirelli dell'aprile 2008, in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione, aveva definito un compenso ex art. 2389 comma 1 c.c. complessivo per la remunerazione degli amministratori, attribuendo al Consiglio di Amministrazione il compito di determinarne la ripartizione.

In particolare l'Assemblea degli Azionisti dell'aprile 2008 aveva deliberato un compenso complessivo annuo lordo pari a 1,2 milioni di euro così ripartito dal Consiglio di Amministrazione:

- 50 mila euro per ciascun Consigliere di amministrazione;
- 24 mila euro per ciascun componente del Comitato per il Controllo Interno, per i Rischi e per la corporate governance;
- 20 mila euro per ciascun componente del Comitato per la Remunerazione.

In linea con le best practices, per gli amministratori non investiti di particolari cariche (come innanzi definiti) non era prevista una componente variabile del compenso.

Un compenso di euro 15 mila era attribuito poi al Consigliere facente parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ai Consiglieri inoltre spettava il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

In linea con le best practices, è prevista una polizza assicurativa cd. D&O (*Directors & Officers Liability*) a fronte della responsabilità civile verso terzi degli organi sociali, Direttori Generali, Dirigenti con responsabilità strategica, Senior Managers e Executives nell'esercizio delle loro funzioni finalizzata a tenere indenne il Gruppo dagli oneri derivanti dal risarcimento connesso, conseguente alle previsioni stabilite in materia dal contratto collettivo nazionale del lavoro applicabile e delle norme in materia di mandato, esclusi i casi dolo e colpa grave..

Si segnala che in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, l'Assemblea degli Azionisti è convocata anche per procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

## 6. Remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche

All'atto della nomina o in una prima riunione utile successiva, il Comitato per la Remunerazione propone al

Consiglio di Amministrazione il compenso spettante agli amministratori investiti di particolari cariche.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche si compone in generale dei seguenti elementi:

- una componente fissa annua lorda;
- una componente variabile annuale conseguibile a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali (cd. MBO);
- una componente variabile di medio/lungo termine (cd. LTI).

Nella determinazione della remunerazione e delle sue singole componenti, il Consiglio di Amministrazione tiene conto se all'amministratore investito di una particolare carica siano altresì delegate specifiche attribuzioni. In particolare la remunerazione è determinata sulla base dei seguenti criteri indicativi:

- a) la componente fissa ha generalmente un peso non superiore al 50% dell'Annual Total Direct Compensation a target;
- b) l'incentivo a target MBO (annuale) è pari ad una percentuale prestabilita del compenso fisso per la carica di amministratore investito di particolari cariche nella Società (esclusi dunque i compensi percepiti per altri incarichi in altre società del Gruppo) di peso generalmente non inferiore al 70% di detto compenso. In ogni caso l'incentivo massimo conseguibile non può essere superiore a 2 volte la componente fissa annua lorda/RAL;
- c) la componente variabile a medio/lungo termine (cd. LTI) a target annualizzata ha un peso generalmente non inferiore al 50% della componente variabile complessiva (MBO a target e LTI a target) dell'Annual Total Direct Compensation a target.

Si rinvia per un approfondimento, anche in merito ai limiti all'incentivo massimo conseguibile al paragrafo 9 ("MBO e Piano LTI").

Nel caso in cui l'Amministratore sia investito di particolari cariche ma non siano allo stesso delegate specifiche attribuzioni, la sua remunerazione è composta unicamente di una componente fissa annua che tenga conto della particolare carica di cui l'amministratore sia investito.

Con riferimento alle componenti variabili della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche si segnala che, con cadenza annuale, il Comitato per la Remunerazione propone al Consiglio di Amministrazione gli obiettivi MBO e procede, nell'esercizio successivo, a una verifica della performance dell'amministratore al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi del MBO dell'esercizio precedente.

Compete altresì al Comitato per la Remunerazione il compito di valutare la proposta di attribuzione e la quantificazione dell'LTI in caso di raggiungimento degli obiettivi del Piano LTI.

In favore degli amministratori investiti di particolari cariche e ai quali siano delegate specifiche attribuzioni,

nel caso in cui essi non siano legati da rapporti di lavoro dirigenziale, il Consiglio di Amministrazione può altresì prevedere, in analogia con quanto garantito ex lege e/o Contratto Collettivo Nazionale ai dirigenti italiani del Gruppo:

- l'attribuzione di un Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) ex art. 17, 1° comma, lettera c) del T.U.I.R. n. 917/1986 aventi caratteristiche analoghe a quelle tipiche del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) ex art. 2120 c.c. riconosciuto ai sensi di legge ai dirigenti italiani del Gruppo e comprensivo dei contributi a carico del datore di lavoro che sarebbero dovuti a Istituti o Fondi previdenziali in presenza di rapporto di lavoro dirigenziale;
- una polizza relativa (i) a infortuni che dovessero occorrere loro nello svolgimento del loro mandato e (ii) a infortuni extraprofessionali con premi a carico Società; per questi ultimi con assoggettamento contributivo e fiscale del premio a carico Società;
- un trattamento per invalidità permanente e per morte causa malattia;
- ulteriori benefit tipici della carica e correntemente riconosciuti nell'ambito del Gruppo ai Dirigenti con responsabilità strategica e/o ai Senior Managers.

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere (o se previsto dalla legge proporre all'Assemblea degli Azionisti) l'adozione di meccanismi di incentivazione mediante l'attribuzione di strumenti finanziari o opzioni su strumenti finanziari, che se approvati sono resi pubblici al più tardi nel Resoconto annuale sulla Remunerazione (fermi restando gli ulteriori eventuali obblighi di trasparenza previsti dalla normativa applicabile).

Alla data della presente relazione, la Società non ha in essere piani di incentivazione mediante strumenti finanziari. È politica del Gruppo non attribuire bonus discrezionali agli amministratori investiti di particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, può attribuire a tali figure bonus in relazione a specifiche operazioni aventi caratteristiche di eccezionalità in termini di rilevanza strategica ed effetti sui risultati della Società e/o del Gruppo.

Il Comitato per la Remunerazione e il Consiglio di Amministrazione rispettivamente valutano e approvano, preventivamente, ulteriori compensi attribuiti agli amministratori per altre eventuali particolari cariche conferite in Consigli di Amministrazione di società controllate.

L'analisi del posizionamento, della composizione e più in generale della competitività della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è compiuta dal Comitato per la Remunerazione e dal Consiglio di Amministrazione con l'ausilio di società indipendenti specializzate nell'executive compensation sulla base di approcci metodologici che consentano di valutare la complessità dei ruoli dal punto di vista organizzativo, del-

le specifiche attribuzioni delegate nonché dell'impatto sui risultati finali di business del singolo.

## 7. Direttori Generali e Dirigenti con responsabilità strategica

Al 31 dicembre 2010 Pirelli & C. aveva quale unico Direttore Generale il Dott. Francesco Gori e quali Dirigenti con responsabilità strategica:

- l'Avv. Francesco Chiappetta;
- il Dott. Francesco Tanzi;
- il Dott. Maurizio Sala.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio del Comitato per il Controllo Interno, per i Rischi e per la corporate governance, almeno una volta l'anno verifica che tali circostanze non ricorrano anche per ulteriori executives della Società e/o del Gruppo.

La remunerazione dei Direttori Generali e dei Dirigenti con responsabilità strategica è in via generale composta dai seguenti elementi:

- una componente fissa annua lorda (cd. RAL);
- una componente variabile annuale conseguibile a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali (cd. MBO);
- una componente variabile di medio/lungo termine (cd. LTI);
- benefits tipicamente riconosciuti agli executives Pirelli.

Nella determinazione della remunerazione e delle sue singole componenti, il Consiglio di Amministrazione tiene conto dei seguenti criteri indicativi:

- a) la componente fissa ha un peso generalmente non superiore al 50% dell'Annual Total Direct Compensation a target;
- b) l'incentivo a target MBO (annuale), per i Direttori Generali, è pari ad una percentuale prestabilita della remunerazione annua lorda fissa di peso generalmente non inferiore al 70% di detta remunerazione e per i Dirigenti con responsabilità strategica non inferiore al 40% della remunerazione annua lorda fissa;
- c) la componente variabile a medio/lungo termine (cd. LTI) a target annualizzata ha un peso generalmente non inferiore al 50% della componente variabile complessiva (MBO a target e LTI a target) dell'Annual Total Direct Compensation a target.

Si rinvia per un approfondimento, anche in merito ai limiti all'incentivo massimo conseguibile al paragrafo 9 ("MBO e Piano LTI").

Come per gli amministratori investiti di particolari cariche, il Consiglio di Amministrazione può prevedere (o se previsto dalla legge proporre all'Assemblea degli Azionisti) l'adozione di meccanismi di incentivazione mediante l'attribuzione di strumenti finanziari o opzioni su strumenti finanziari, che se approvati sono resi pubblici al più tardi nel Resoconto annuale sulla Remunerazione dell'anno



successivo (fermi restando gli ulteriori eventuali obblighi di trasparenza previsti dalla normativa applicabile).

Come detto nel paragrafo che precede, alla data della presente relazione, la Società non ha in essere piani di incentivazione mediante strumenti finanziari.

È politica del Gruppo non attribuire bonus discrezionali ai Direttori Generali e ai Dirigenti con responsabilità strategica.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, può attribuire a tali figure bonus in relazione a specifiche operazioni aventi caratteristiche di eccezionalità in termini di rilevanza strategica ed effetti sui risultati della Società e/o del Gruppo.

Il processo per la definizione della remunerazione dei Direttori Generali è analogo a quello illustrato per gli amministratori investiti di particolari cariche.

Per quanto riguarda i Dirigenti con responsabilità strategica, il Comitato per la Remunerazione valuta la coerenza della remunerazione con la Politica.

Anche l'analisi sulla remunerazione dei Direttori Generali e dei Dirigenti con responsabilità strategica è condotta con l'ausilio di società indipendenti specializzate in executive compensation e la cui definizione è annualmente rivista e resa nota in occasione del Resoconto annuale sulle Remunerazioni.

## 8. Senior Managers ed Executives

La remunerazione dei Senior Managers e degli Executives più in generale è composta dai seguenti elementi :

- una componente fissa annua lorda (cd. RAL);
- una componente variabile annuale conseguibile a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali (cd. MBO);
- una componente variabile di medio/lungo termine (cd. LTI);
- benefits riconosciuti da prassi aziendali.

Nella determinazione della remunerazione (e delle sue singole componenti), dei Senior Managers e degli Executives, il Gruppo Pirelli tiene conto dei seguenti criteri indicativi:

- a)** la componente fissa: (i) per i Senior Managers ha un peso generalmente non superiore al 60% dell'Annual Total Direct Compensation a target e (ii) per gli Executives ha un peso generalmente non superiore ai 2/3 dell'Annual Total Direct Compensation a target;
- b)** un incentivo a target MBO (annuale) che rappresenta una percentuale della componente fissa;
- c)** la componente variabile a medio/lungo termine (cd. LTI) a target annualizzata (i) per i Senior Managers ha un peso non inferiore al 50% della componente variabile complessiva (MBO a target e LTI a target) dell'Annual Total Direct Compensation a target e (ii) per gli Executives (salvi i casi in cui l'Executive non sia inserito per ragioni gestionali nel piano LTI) ha un peso non inferiore al 30% della componente

variabile complessiva (MBO a target e LTI a target) dell'Annual Total Direct Compensation a target.

Si rinvia per un approfondimento, anche in merito ai limiti all'incentivo massimo conseguibile, al paragrafo 9 ("MBO e Piano LTI").

Il Gruppo può attribuire bonus di natura straordinaria in occasione di esigenze gestionali o in occasione del raggiungimento di specifici obiettivi di natura straordinaria così come inserire tali figure in meccanismi di incentivazione mediante l'attribuzione di strumenti finanziari o opzioni su strumenti di opzione eventualmente adottati dal Gruppo. A tal ultimo proposito, come già detto, alla data della presente relazione, la Società non ha in essere piani di incentivazione mediante strumenti finanziari.

## 9. MBO e Piano LTI

La componente variabile annuale (cd. MBO) consente di valutare la performance del beneficiario su base annua. Gli obiettivi dell'MBO per gli amministratori investiti di particolari cariche e ai quali siano delegate specifiche attribuzioni, per i Direttori Generali e per i Dirigenti con responsabilità strategica, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione, e sono connessi alla performance, su base annuale, della Società e del Gruppo.

La maturazione della componente variabile annuale è subordinata al raggiungimento di una condizione di accesso (cd. on/off) di tipo finanziario (nell'esercizio 2010 la Posizione Finanziaria Netta) ed è commisurata ad un parametro quantitativo di redditività annuale (nell'esercizio 2010 il PBIT).

Gli MBO dei Senior Managers e degli Executives sono definiti dal superiore gerarchico di intesa con la direzione delle risorse umane e con la direzione controllo di gestione di Gruppo e possono includere, oltre alla performance della Società e/o del Gruppo, obiettivi connessi alla performance economica e/o qualitativa dell'unità/funzione di appartenenza.

Il Gruppo stabilisce un "tetto" massimo all'incentivo erogabile in caso superamento degli obiettivi target.

In particolare, nel caso di MBO attribuiti agli amministratori investiti di particolari cariche e ai Direttori Generali, l'incentivo massimo conseguibile non può essere comunque superiore a 2 volte la componente fissa annua lorda/RAL. Nel caso dei Dirigenti con responsabilità strategica l'incentivo massimo conseguibile non può essere comunque superiore a 1,5 volte la RAL. Infine, per i Senior Managers e gli Executives, l'incentivo massimo conseguibile non può essere superiore a 2 volte l'incentivo conseguibile a target.

Anche al fine di contribuire al raggiungimento degli interessi di medio/lungo termine, il Gruppo ha adottato a partire dal 2009 un sistema di incentivazione di medio/lungo periodo connesso al raggiungimento degli obiettivi

contenuti nel piano triennale (prima quello “2009/2011” – di cui sono titolari circa 90 persone, in particolare gli amministratori investiti di particolari cariche e ai quali siano delegate specifiche attribuzioni, i Direttori Generali, i Dirigenti con responsabilità strategica, i Senior Managers e alcuni Executives - e successivamente quello “2011/2013” esteso anche, sostanzialmente, a tutti gli altri Executives del Gruppo).

Il Piano LTI include anche un meccanismo di “coinvestimento” di parte dell’MBO: il partecipante al Piano LTI “coinveste” infatti il 50% del proprio MBO 2011 e 2012, eventualmente raggiunto, a “sostegno” del raggiungimento degli obiettivi del piano industriale Triennale.

In caso di raggiungimento degli obiettivi del piano industriale Triennale, il partecipante matura un incentivo LTI determinato in percentuale della propria componente fissa annua lorda/RAL in atto al momento in cui sia stata stabilita la sua partecipazione al Piano, percentuale che tiene conto del ruolo ricoperto. L’incentivo massimo non può essere superiore a 1,5 volte l’incentivo conseguibile in caso di raggiungimento degli obiettivi target.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi target il beneficiario non matura alcun diritto, nemmeno pro-quota, all’erogazione incentivo LTI.

Per quanto concerne la parte di MBO coinvestita, il beneficiario - in caso di raggiungimento degli obiettivi triennali - ha diritto alla “restituzione” della somma “investita” maggiorata di una somma pari a quella “investita”; in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi triennali, il beneficiario ha diritto unicamente alla restituzione della metà della somma investita.

Il piano di incentivazione prevede dunque il differimento parziale dell’erogazione degli MBO 2011 e 2012 (e per il piano LTI 2009/2011, degli MBO 2009 e 2010).

I costi dell’incentivazione LTI sono inclusi negli obiettivi del piano industriale Triennale, di modo che il costo del piano LTI sia “autofinanziato” dal raggiungimento degli obiettivi stessi.

L’attribuzione di una parte della maggiorazione della somma “investita” (pari al 10% di detta somma) è legata al Total Shareholder Return, inteso come misurazione della performance Pirelli rispetto all’indice FTSE/MIB Total Return, periodicamente calcolato da FTSE e presente sul database di Borsa Italiana, cui il TSR di Pirelli dovrà risultare almeno allineato, allo scopo di assicurare un’ancora maggiore allineamento fra l’operato del Management e le attese degli azionisti. Tale correlazione è volta a mantenere un collegamento diretto tra retribuzioni e performance sostenibile intesa in termini di crescita di valore a medio e lungo termine.

Il Piano LTI ha anche finalità di retention: in caso di cessazione del mandato e/o del rapporto di lavoro dipendente intervenuta per qualsiasi ipotesi prima del termine del triennio, il destinatario cessa la sua partecipazione al Piano e di conseguenza l’incentivo triennale non verrà

erogato, neppure pro-quota (tale clausola vale anche per le quote di MBO eventualmente già “investite”).

## 10. Indennità in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto

È politica del Gruppo Pirelli non stipulare con Amministratori, Dirigenti con responsabilità strategica, Senior managers e executives, accordi che regolino ex ante gli aspetti economici relativi all’eventuale risoluzione anticipata del rapporto ad iniziativa della Società o del singolo (cd. “paracaduti”).

In caso di interruzione del rapporto in essere con il Gruppo per motivi diversi dalla giusta causa, l’orientamento è quello di ricercare accordi per la “chiusura” del rapporto in modo consensuale. Fermi restando, in ogni caso, gli obblighi di legge e/o di contratto, gli accordi per la cessazione del rapporto con il Gruppo si ispirano ai benchmark di riferimento in materia ed entro i limiti definiti dalla giurisprudenza e dalle prassi del Paese in cui l’accordo è concluso.

La Società definisce al proprio interno criteri ai quali si uniformano anche le altre società del Gruppo per la gestione degli accordi di risoluzione anticipata dei rapporti dirigenziali e/o degli amministratori investiti di particolari cariche. Per quanto concerne gli amministratori investiti di particolari cariche ai quali siano delegate specifiche attribuzioni e non siano legati da rapporti di lavoro dirigenziale, la Società non prevede la corresponsione di indennità o compensi di natura straordinaria legati al termine del mandato. La corresponsione di una specifica indennità potrà essere riconosciuta, sempre previa valutazione dei competenti organi sociali, nei seguenti casi:

- risoluzione ad iniziativa della Società non sorretta da giusta causa;
- risoluzione ad iniziativa dell’amministratore per giusta causa, intendendosi, in via esemplificativa, la sostanziale modifica del ruolo o delle deleghe attribuite e/o i casi di cd. Opa “ostile”.

In tali casi l’indennità è pari a 3 annualità del compenso annuo lordo, intendendosi per tale la somma di tutti i compensi fissi annui lordi per le cariche rivestite; MBO annuale medio percepito nel mandato; TFM sugli importi suddetti.

## 11. Patti di non concorrenza

Il Gruppo può stipulare con i propri Direttori Generali, Dirigenti con responsabilità strategica e per professionalità particolarmente critiche di Senior Managers e di Executives patti di non concorrenza che prevedano il riconoscimento di un corrispettivo rapportato alla RAL in relazione alla durata e all’ampiezza del vincolo derivante dal patto stesso.

Il vincolo è riferito al settore merceologico in cui opera il Gruppo al momento della definizione dell’accordo ed

alla estensione territoriale. L'ampiezza varia in relazione al ruolo ricoperto al momento del perfezionamento dell'accordo e può giungere, come nel caso di Direttori Generali, ed avere un'estensione geografica che copre tutti i Paesi in cui opera il Gruppo.

## **RESOCONTO SULLE REMUNERAZIONI PER L'ESERCIZIO 2010**

### **1. Principi**

---

Il Resoconto sulle remunerazioni per l'esercizio 2010 illustra la politica attuata dal Gruppo Pirelli nel corso dell'esercizio 2010 in relazione alle remunerazioni e fornisce un consuntivo delle medesime in relazione alle differenti tipologie dei soggetti beneficiari, fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da altre disposizioni di legge o regolamentari applicabili.

### **2. La "Tabella" delle Remunerazioni**

---

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA	PERIODO PER CUI È STATA RICOPERTA LA CARICA	SCADENZA DALLA CARICA	EMOLUMENTI PER LA CARICA NELLA SOCIETÀ CHE REDIGE IL BILANCIO (9)	BENEFICI NON MONETARI	BONUS E ALTRI INCENTIVI (10)	ALTRI COMPENSI
Tronchetti Provera Marco	Presidente	01/01//2010 - 31/12/2010	appr. bilancio 2010	2.490		2.385	1.075 (1)
Pirelli Alberto	Vice Presidente	01/01//2010 - 31/12/2010	appr. bilancio 2010	640	5 (1)	110 (1)	368 (1)
Puri Negri Carlo Alessandro	Vice Presidente	01/01/2010 - 29/07/2010	-	224			
Malacalza Vittorio	Vice Presidente	29/07/2010 - 31/12/2010	appr. bilancio 2010	21 (2)			
Acutis Carlo	Amministratore	01/01//2010 - 31/12/2010	appr. bilancio 2010	50			
Angelici Carlo	Amministratore	01/01//2010 - 31/12/2010	appr. bilancio 2010	74 (3)			
Antonelli Cristiano	Amministratore	01/01//2010 - 31/12/2010	appr. bilancio 2010	74 (3)			
Benetton Gilberto	Amministratore	01/01//2010 - 31/12/2010	appr. bilancio 2010	50			
Bombassei Alberto	Amministratore	01/01//2010 - 31/12/2010	appr. bilancio 2010	70 (4)			
Bruni Franco	Amministratore	01/01//2010 - 31/12/2010	appr. bilancio 2010	74 (3)			
Campiglio Luigi	Amministratore	01/01//2010 - 31/12/2010	appr. bilancio 2010	50			
Cucchiani Enrico Tommaso	Amministratore	01/01//2010 - 31/12/2010	appr. bilancio 2010	50			
Libonati Berardino	Amministratore	01/01//2010 - 30/11/2010	-	64 (6)			
Ligresti Giulia Maria	Amministratore	01/01//2010 - 31/12/2010	appr. bilancio 2010	50			
Moratti Massimo	Amministratore	01/01//2010 - 31/12/2010	appr. bilancio 2010	50			
Pagliaro Renato	Amministratore	01/01//2010 - 31/12/2010	appr. bilancio 2010	50 (5)			
Paolucci Umberto	Amministratore	01/01//2010 - 31/12/2010	appr. bilancio 2010	70 (4)			
Perissinotto Gio- vanni	Amministratore	01/01//2010 - 31/12/2010	appr. bilancio 2010	50			
Pesenti Giampiero	Amministratore	01/01//2010 - 31/12/2010	appr. bilancio 2010	70 (4)			
Roth Luigi	Amministratore	01/01//2010 - 31/12/2010	appr. bilancio 2010	74 (3)			
Secchi Carlo	Amministratore	01/01//2010 - 31/12/2010	appr. bilancio 2010	89 (7)			
Gori Francesco	Direttore Generale	01/01/2010 - 31/12/2010			7 (1)	901 (1)	1.350 (1)
Laghi Enrico	Presidente Collegio sindacale	01/01//2010 - 31/12/2010	appr. bilancio 2011	62			
Gualtieri Paolo	Sindaco effettivo	01/01//2010 - 31/12/2010	appr. bilancio 2011	42			
Sfameni Paolo Domenico	Sindaco effettivo	01/01//2010 - 31/12/2010	appr. bilancio 2011	57 (8)			
Altri dirigenti con responsabilità strategica					11	947	1.700

1) Da Pirelli Tyre S.p.A

2) In carica dal 29 luglio 2010

3) Dei quali euro 24 migliaia quale componente del Comitato per il Controllo Interno, per i rischi e per la corporate governance

4) Dei quali euro 20 migliaia quale componente del Comitato per la remunerazione

5) Emolumenti riversati alla società di appartenenza

6) Dei quali euro 18 migliaia quale componente del Comitato per la remunerazione

7) Quale componente del Comitato per il Controllo Interno, per i rischi e per la corporate governance (euro 24 migliaia) e dell'Organismo di Vigilanza (euro 15 migliaia)

8) Dei quali euro 15 migliaia componente dell'Organismo di Vigilanza

9) Le voci riportate in questa colonna contengono euro 50 migliaia (ad eccezione del Vice Presidente Malacalza, per il quale la voce contiene euro 21 Migliaia e di Puri Negri per il quale contiene euro 29 Migliaia) di compensi di competenza dell'esercizio 2010 da percepire nel 2011

10) Le voci riportate in questa colonna contengono compensi di competenza dell'esercizio 2010 da percepire nel 2011

Il Presidente, il Vice Presidente A. Pirelli, il Direttore Generale e gli altri dirigenti con responsabilità strategica sono inclusi nel piano di incentivazione triennale LTI che, secondo il meccanismo del coinvestimento, prevede l'erogazione per l'esercizio 2009 e 2010 del 50% dell'incentivo conseguito, mentre il restante 50% complessivamente maturato verrebbe erogato nel 2012, maggiorato del 100% in caso di raggiungimento degli obiettivi triennali previsti dal Piano LTI 2009-2011 venendo altrimenti decurtato del 50% in caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi. Si rinvia per maggiori dettagli sul funzionamento del piano di incentivazione al testo della relazione sul Governo Societario sezione "Retribuzione degli amministratori e politica retributiva".

### 3. La remunerazione degli amministratori

Per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori si riporta qui di seguito integralmente quanto già segnalato al paragrafo 5 della Politica.

All'interno del Consiglio di Amministrazione è possibile distinguere tra:

(iii) amministratori investiti di particolari cariche ai quali possono essere altresì delegate specifiche attribuzioni;

(iv) amministratori non investiti di particolari cariche.

L'attribuzione di poteri per i soli casi di urgenza ad amministratori non vale, di per sé, a configurarli come amministratori ai quali sono delegate specifiche attribuzioni.

Al 31 dicembre 2010 erano:

- amministratori investiti di particolari cariche il Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Tronchetti Provera e i Vice Presidenti Alberto Pirelli e Vittorio Malacalza; al Presidente erano altresì delegate specifiche attribuzioni (per un maggior approfondimento sul punto si rinvia alla relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari);
- amministratori non investiti di particolari cariche i Consiglieri Carlo Acutis; Carlo Angelici; Cristiano Antonelli; Gilberto Benetton; Alberto Bombassei; Franco Bruni; Luigi Campiglio; Enrico Tommaso Cucchiani; Giulia Maria Ligresti; Massimo Moratti; Renato Pagliaro; Umberto Paolucci; Giovanni Perissinotto; Giampiero Pesenti; Luigi Roth; Carlo Secchi.

L'assemblea degli Azionisti di Pirelli dell'aprile 2008, in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione, aveva definito un compenso ex art. 2389 comma 1 c.c. complessivo per la remunerazione degli amministratori, attribuendo al Consiglio di Amministrazione il compito di determinarne la ripartizione.

In particolare l'Assemblea degli Azionisti dell'aprile 2008 aveva deliberato un compenso complessivo annuo lordo pari a 1,2 milioni di euro così ripartito dal Consiglio di Amministrazione:

- 50 mila euro per ciascun consigliere di amministrazione;
- 24 mila euro per ciascun componente del Comitato per il Controllo Interno, per i Rischi e per la corporate governance;
- 20 mila euro per ciascun componente del Comitato per la Remunerazione.

In linea con le best practices, per gli amministratori non investiti di particolari cariche (come innanzi definiti) non era prevista una componente variabile del compenso.

Un compenso di euro 15 mila era attribuito poi al Consigliere facente parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ai Consiglieri inoltre spettava il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

In linea con le best practices, è prevista una polizza assicurativa cd. D&O (*Directors & Officers Liability*) a fronte

della responsabilità civile verso terzi degli organi sociali, Direttori Generali, Dirigenti con responsabilità strategica, Senior Managers e Executives nell'esercizio delle loro funzioni finalizzata a tenere indenne il Gruppo dagli oneri derivanti dal risarcimento connesso, conseguente alle previsioni stabilite in materia dal contratto collettivo nazionale del lavoro applicabile e delle norme in materia di mandato, esclusi i casi dolo e colpa grave..

Si segnala che in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, l'Assemblea degli Azionisti è convocata anche per procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

### 4. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai quali erano altresì delegate specifiche attribuzioni

In linea con la Politica Generale sulle Remunerazioni innanzi descritta, la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Marco Tronchetti Provera (al 31 dicembre 2010 unico amministratore investito di particolari cariche al quale erano altresì delegate specifiche attribuzioni) si compone di:

- una componente fissa annua lorda;
- una componente variabile annuale conseguibile a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali (cd. MBO);
- una componente variabile di medio/lungo termine (cd. LTI);

Il Presidente ha percepito per l'esercizio 2010 un compenso fisso annuo lordo pari a complessivi euro 3.564.826 dei quali (i) euro 2.439.826 per la carica di Presidente di Pirelli & C. S.p.A.; (ii) euro 50.000 per la carica di Consigliere di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A.; (iii) euro 1.075.000 per la carica di Presidente di Pirelli Tyre S.p.A.

Quanto alla componente variabile annuale MBO, il Consiglio di Amministrazione aveva assegnato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2010 un incentivo/MBO legato ai risultati economici conseguiti a livello di Gruppo e correlata al raggiungimento di obiettivi specifici prefissati dal Consiglio. In particolare la Società, sulla base delle analisi condotte avvalendosi di società di consulenza leader del settore sull'executive compensation (Towers Watson e Hay Group), aveva attribuito un incentivo annuale 2010 fondato su un meccanismo che preveda una condizione di accesso (cd. on/off) di tipo finanziario (Posizione Finanziaria Netta) e legato a un parametro quantitativo di redditività annuale (PBIT), elaborato sulla base di un'approfondita analisi comparatistica sul posizionamento di mercato in termini di compensation rispetto a un campione comparabile di società italiane e internazionali.

Sulla base dei dati di consuntivo del bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, il Presidente ha conseguito un incentivo

annuale MBO pari a complessivi euro 4.770.378 lordi dei quali, in base al meccanismo di “coinvestimento” del piano LTI 2009/2011, immediatamente erogato solo il 50% pari ad euro 2.385.189 lordi. Il restante 50% complessivamente maturato verrebbe erogato nel 2012, maggiorato di una somma pari a quella investita in caso di raggiungimento degli obiettivi del Piano LTI 2009/2011 venendo altrimenti decurtato del 50% in caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi.

Si ricorda, con riferimento alla componente variabile di medio/lungo periodo che il Presidente Dott. Marco Tronchetti Provera è beneficiario del Piano LTI 2009/2011 nonché di quello 2011/2013 aventi le caratteristiche descritte nel paragrafo 9 della Politica.

Si segnala per completezza che il Presidente non è inserito in piani di incentivazione mediante strumenti finanziari che peraltro alla data della presente relazione la società non ha in essere.

Infine, si osserva che in completa coerenza con quanto riportato nel paragrafo 6 della Politica, per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in quanto amministratore investito di particolari cariche e al quale sono state delegate specifiche attribuzioni, non essendo lo stesso legato da un rapporto di lavoro dirigenziale con il Gruppo, il Consiglio di Amministrazione ha previsto, in analogia con quanto garantito ex lege e/o Contratto Collettivo Nazionale ai dirigenti italiani del Gruppo:

- l’attribuzione di un Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) ex art. 17, 1° comma, lettera c) del T.U.I.R. n. 917/1986 aventi caratteristiche analoghe a quelle tipiche del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) ex art. 2120 c.c. riconosciuto ai sensi di legge ai dirigenti italiani del Gruppo e comprensivo dei contributi a carico del datore di lavoro che sarebbero dovuti a Istituti o Fondi previdenziali in presenza di rapporto di lavoro dirigenziale;
- una polizza relativa a infortuni che dovessero occorrere loro nello svolgimento del loro mandato;
- un trattamento per invalidità permanente e per morte causa malattia.

## 5. La remunerazione del Direttore Generale

In linea con la Politica Generale sulle Remunerazioni innanzi descritta, la remunerazione del Direttore Generale Dott. Francesco Gori (al 31 dicembre 2010 unico Direttore Generale) si compone di:

- una componente fissa annua lorda;
- una componente variabile annuale conseguibile a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali (cd. MBO);
- una componente variabile di medio/lungo termine (cd. LTI).
- benefits tipicamente riconosciuti agli executives Pirelli.

Il Direttore Generale Dott. Francesco Gori ha percepito per l’esercizio 2010 una componente fissa annua lorda pari a complessivi euro 1.150.000 dei quali (i) euro 1.050.000 a titolo di retribuzione annua lorda, per la carica di Direttore Generale; (ii) euro 100 mila a titolo di compenso fisso annuo lordo per la carica di Amministratore Delegato di Pirelli Tyre S.p.A..

Nel corso dell’esercizio 2010, il Direttore Generale Dott. Gori ha percepito la tranche annuale per il Patto di non concorrenza, patto di cui lo stesso è titolare (per una descrizione della politica sui patti di non concorrenza si rinvia al paragrafo 11 della Politica).

Quanto alla componente variabile annuale MBO, il Consiglio di Amministrazione aveva assegnato anche al Direttore Generale Dott. Gori per l’esercizio 2010 un incentivo/MBO legato ai risultati economici conseguiti a livello di Gruppo e correlata al raggiungimento di obiettivi specifici prefissati dal Consiglio. In particolare la Società, sulla base delle analisi condotte avvalendosi di società di consulenza leader del settore sull’executive compensation (Towers Watson e Hay Group), aveva attribuito un incentivo annuale 2010 fondato su un meccanismo che preveda una condizione di accesso (cosiddetta on/off) di tipo finanziario (Posizione Finanziaria Netta) e legato a un parametro quantitativo di redditività annuale (PBIT), elaborato sulla base di un’approfondita analisi comparatistica sul posizionamento di mercato in termini di compensation rispetto a un campione comparabile di società italiane e internazionali.

Sulla base dei dati di consuntivo del bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, il Direttore Generale ha conseguito un incentivo annuale MBO pari a complessivi euro 1.802.500 lordi dei quali, in base al meccanismo di “coinvestimento” del piano LTI 2009/2011, viene immediatamente erogato solo il 50% pari ad euro 901.250 lordi. Il restante 50% complessivamente maturato verrebbe erogato nel 2012, maggiorato di una somma pari a quella investita in caso di raggiungimento degli obiettivi del Piano LTI 2009/2011 venendo altrimenti decurtato del 50% in caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi.

Con riferimento alla componente variabile di medio/lungo periodo si ricorda che anche il Direttore Generale Dott. Gori è beneficiario del Piano LTI 2009/2011 nonché di quello 2011/2013 aventi le caratteristiche descritte nel paragrafo 9 della Politica.

Si segnala che il Direttore Generale non è inserito in piani di incentivazione mediante strumenti finanziari che peraltro alla data della presente relazione la società non ha in essere.

## 6. Dirigenti con responsabilità strategica

In linea con la Politica Generale sulle Remunerazioni, la remunerazione dei Dirigenti con responsabilità strategica, compone di:

- una componente fissa annua lorda;
- una componente variabile annuale conseguibile a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali (cd. MBO);
- una componente variabile di medio/lungo termine (cd. LTI);
- benefits tipicamente riconosciuti agli executives Pirelli.

Al 31 dicembre 2010 erano Dirigenti con responsabilità strategica:

- l'Avv. Francesco Chiappetta, Group General Counsel e Direttore Affari Generali e istituzionali;
- il Dott. Maurizio Sala, Direttore Controllo di Gestione di Gruppo;
- il Dott. Francesco Tanzi, Direttore Finanza e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

I Dirigenti con responsabilità strategica hanno percepito per l'esercizio 2010, in forma aggregata, complessivi euro 1,7 milioni di euro.

Tutti i Dirigenti con responsabilità strategica sono beneficiari del Piano LTI 2009/2011 nonché di quello 2011/2013 aventi le caratteristiche descritte nel paragrafo 9 della Politica.

Si segnala per completezza che i Dirigenti con responsabilità strategica non sono inseriti in piani di incentivazione mediante strumenti finanziari che peraltro alla data della presente relazione la Società non ha in essere.

## **7. Senior managers e executives**

---

In linea con la Politica Generale sulle Remunerazioni, la remunerazione di senior managers e executives si compone di:

- una componente fissa annua lorda;
- una componente variabile annuale conseguibile a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali (cd. MBO);
- una componente variabile di medio/lungo termine (cd. LTI);
- benefits tipicamente riconosciuti agli executives Pirelli.